Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 100 del 2 maggio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 maggio 1997 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 92/L

LEGGE 7 aprile 1997, n. **111.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note.

LEGGE 7 aprile 1997, n. **112.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

LEGGE 7 aprile 1997, n. **113.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 aprile 1997, n. **111.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO RELATIVO ALLA SEDE TRA LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Repubblica italiana (successivamente denominata "l'Italia")

da una parte

la Fondazione europea per la formazione professionale (successivamente denominata "la Fondazione")

dall'altra parte

Considerando il regolamento del Consiglio n. 1360/90 del 7 maggio 1990 che istituisce la Fondazione,

Considerando la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino,

Considerando che l'articolo 13 del regolamento del Consiglio n. 1360/90 stabilisce che il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione, e che l'articolo 14 sulle norme per il personale è stato modificato dal regolamento del Consiglio n. 2063/94 del 27.7.1994, che stabilisce che al personale della Fondazione si applicano i regolamenti e le regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, ma che è necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli di tale protocollo nonché ad altri aspetti,

Considerando che il sostegno del paese ospite è disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso **Villa Gualino**, situato a Torino, Viale Settimio Severo, 65, concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riportate all'allegato 1,

Intenzionate a prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia,

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

SEDE DELLA FONDAZIONE A TORINO

Articolo 1: Villa Gualino

Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la città di Torino e la regione Piemonte mette a disposizione il complesso di Villa Gualino, conformemente alle clausole della Convenzione riportata all'allegato 1.

TITOLO II

SOSTEGNO

Articolo 2 - Sostegno generale

1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari ad aiutare la Fondazione ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia.

2. L'Italia riconosce e conviene che per il buon funzionamento della Fondazione sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonché impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, la Fondazione mantiene stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali.

3. a) Le competenti autorità italiane e gli enti loro subordinati, si adoperano per quanto possibile a fornire alla Fondazione, su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricità, l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, i trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio.

   b) Tali servizi vengono forniti a condizioni eque, di modo che la Fondazione fruisca di termini simili a quelli previsti in circostanze analoghe per le amministrazioni pubbliche dello Stato italiano.

4. L'Italia si adopera affinché le competenti autorità italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

Articolo 3 - Comunicazioni

1. La Fondazione è autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotta tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotta in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite.

2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Fondazione, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, può essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore.

TITOLO III

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 4 - Responsabilità giuridica internazionale

La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non può essere chiamata in causa in conseguenza di attività della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Se tuttavia viene chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, essa ha diritto di ricorso nei confronti della Fondazione.

Articolo 5 - Responsabilità per danni o pregiudizi.

1. La Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. Tale responsabilità è disciplinata dal diritto italiano.

2. La Fondazione libera l'Italia dalle responsabilità per richieste di risarcimento in caso di danno prodotti a terzi.

3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.

TITOLO IV

PRIVILEGI E IMMUNITA'

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunità previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.

2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee alle relazioni tra la Fondazione e l'Italia, valgono le seguenti definizioni:

   - tutti i riferimenti alle Comunità europee vanno letti come riferimenti alla Fondazione;

   - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Fondazione;

   - fatta eccezione per gli articoli 7,13,15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Fondazione.

3. I privilegi individuali o specifici non rientranti in tale convenzione verranno negoziati tenendo conto delle condizioni già ottenute e in vigore per altre organizzazioni internazionali insediate in Italia. Tutti gli emendamenti negoziati in tal modo costituiranno oggetto di un accordo complementare al presente Accordo.

Articolo 7 - Immunità

1. La Fondazione, i suoi beni e i suoi averi, ovunque situati, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili.

   Per "edifici, locali e terreni utilizzati dalla Fondazione" si intendono:

   a) quelli indicati come tali nella convenzione allegata al presente documento; le modifiche vengono comunicate mediante scambio di lettere tra le autorità designate dalle parti contraenti; le planimetrie degli edifici vengono messe a disposizione in caso di necessità;

b) quelli che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente per proprie attività ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Fondazione occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Fondazione provvede ad avvertire le autorità competenti, per quanto possibile con almeno una settimana di anticipo e secondo una procedura da concordare, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attività.

3. Le persone autorizzate ai sensi delle leggi e dei regolamenti italiani a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza non possono entrare negli edifici e nei locali della Fondazione, o nei terreni da essa utilizzati, che su domanda o con autorizzazione del direttore della Fondazione o di un suo rappresentante debitamente autorizzato, e ricevono da questi l'assistenza necessaria. Tuttavia il consenso delle autorità competenti della Fondazione si ritiene dato in caso di calamità naturali, incendio o altre circostanze che richiedono l'impiego immediato di misure di tutela della sicurezza pubblica.

4. Il direttore della Fondazione si impegna a fare in modo che la sede della Fondazione non venga utilizzata come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale.

5. Il Governo italiano riconosce alla Fondazione il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate, in qualsiasi altra località d'Italia.

6. Le autorità italiane garantiscono il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Fondazione alle persone indicate nel presente Accordo.

Articolo 8 - Esenzione da tasse e imposte

1. La Fondazione, le sue proprietà e i suoi beni, entro i limiti della loro attività ufficiale, sono esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni.

2. Per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano.

3. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Fondazione ne è esente per gli acquisti di importo rilevante di beni e servizi concernenti i suoi compiti ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di importo rilevante " si applica all'acquisto di beni o servizi di importo superiore alle 100.000 lire italiane, o di importo superiore, che potrà essere stabilito in modo generale dalle competenti autorità italiane. Detta franchigia non deve comunque pregiudicare i principi generali stabiliti nel presente articolo.

4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione è ugualmente esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovrattasse sul consumo di elettricità, metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato.

5. Le esenzioni e concessioni previste dal presente articolo non si applicano alle imposte (tasse) sui servizi di pubblica utilità prestati alla Fondazione secondo tariffe debitamente fissate dalle autorità italiane interessate, a condizione che tali imposte vengano indicate singolarmente e specificamente.

Articolo 9 - Importazioni e esportazioni

1. La Fondazione è esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione; le autorità italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione.

2. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione e le competenti autorità italiane, che comporteranno più specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico.

3. I prodotti e i materiali importati o esportati dalla Fondazione, o a suo nome, o per suo conto, e necessari alle strutture e al suo funzionamento, in Italia sono esenti da "dazi" e da ogni altro diritto di importazione o esportazione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione. I beni e i materiali importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'unione; le autorità italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione.

4. I beni importati in esenzione delle imposte e dei diritti, conformemente alle clausole del presente accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.

Articolo 10 - Veicoli della Fondazione

La Fondazione è esente da "dazi" o da ogni altro diritto, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attività ufficiali" della Fondazione e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione è parimenti esente dalla tassa sulla circolazione dei veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono essere importati in esenzione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, entro i limiti dei contingenti stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e la Fondazione. Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potrà disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.

Articolo 11 - Personale della Fondazione

1. Il personale della Fondazione è composto dalle seguenti categorie:

   a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità
   - funzionari
   - agenti temporanei
   - agenti locali
   - agenti ausiliari

   b) personale esterno
   - esperti nazionali distaccati (END)
   - esperti a contratto, incaricati di studi, ecc.

   Il personale esterno con incarichi ad-hoc di natura specialistica della Fondazione viene considerato "esperto incaricato dalla Fondazione". Ai fini del presente Accordo i consulenti e i tirocinanti vengono considerati "esperti incaricati dalla Fondazione".

2. I privilegi e le immunità concessi dal presente Accordo al personale della Fondazione e agli esperti incaricati dalla Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.

3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti ausiliari della Fondazione

   (i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; continueranno a beneficiare di queste immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

   (ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione; non si tiene conto dei redditi esenti per il calcolo delle imposte su altri redditi;

   (iii) né essi, né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

   (iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;

   (v) ottengono, come i loro coniugi e i familiari a loro carico, la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani;

   (vi) possono importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio alla Fondazione, per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che verrà immatricolato in serie speciale;

   (vii) possono esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni alla Fondazione, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità definite ai punti precedenti, il Direttore della Fondazione fruisce personalmente, come il proprio coniuge e i figli minorenni, dei privilegi e delle immunità, delle sanzioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di pari grado del corpo diplomatico in Italia.

5. Agli agenti locali si applicano unicamente i privilegi dell'articolo 12 paragrafo 3 (i).

6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonché tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.

7. Oltre i privilegi e alle immunità precedentemente definiti, il personale che non è cittadino italiano né permanentemente residente in Italia al momento dell'entrata in servizio è autorizzato ad acquistare un'autovettura in franchigia di diritti e imposte per il periodo della permanenza in Italia; l'autovettura viene immatricolata in serie speciale.

Articolo 12 - Sicurezza sociale

1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia,

   - i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regime di sicurezza sociale delle Comunità;

   - gli agenti ausiliari sono iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente quello dell'ultimo paese di iscrizione o del paese di origine;

   - gli agenti locali e gli agenti ausiliari non iscritti ad un regime obbligatorio dell'Unione europea vengono iscritti al regime italiano, e sono a carico della Fondazione gli oneri previsti per i datori di lavoro dalla normativa in vigore.

2. La Fondazione è esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Fondazione, o a suo nome, al proprio personale. Il personale di nazionalità italiana deve comunque versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome.

Articolo 13 - Disposizioni particolari

1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorità italiane. Almeno una volta all'anno la Fondazione comunica alle autorità italiane l'elenco di tutti i membri del personale e dei loro familiari conviventi. Il direttore della Fondazione consegna a tutti i membri del personale una speciale carta d'identità con fotografia, nome del titolare e sue funzioni alla Fondazione.

2. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il dovere di privare dell'immunità il direttore della Fondazione o un membro del suo personale o un esperto incaricato dalla Fondazione, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione.

3. La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti autorità del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dal presente Accordo.

TITOLO V

CONTROVERSIE

Articolo 14 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo e della Convenzione riportata in allegato saranno oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente Accordo relativo alla sede entra in vigore dopo la ratifica del Parlamento della Repubblica italiana, che verrà notificata alla Fondazione.

Fatto a Bruxelles, il 19/12/96 in 4 esemplari

Per la Fondazione

Thomas O'Dwyer

Per la Repubblica italiana

Roberto Nigido
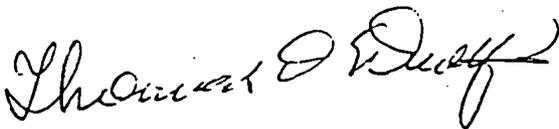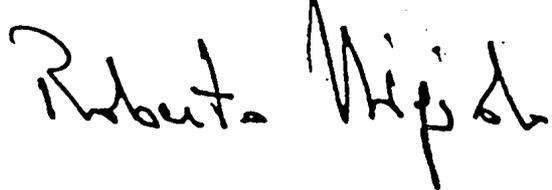
ALLEGATO 1

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' DI TORINO PER LA LOCALIZZAZIONE A VILLA GUALINO DELLA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE

PREMESSO CHE:

- la CEE ha individuato Torino come sede della Fondazione Europea per la Formazione d'ora in avanti nel presente atto denominata "Fondazione";

- la Città di Torino si è impegnata a ricercare la sede idonea ad allocare nel modo più adeguato la Fondazione;

- la Regione Piemonte ha da un decennio promosso la realizzazione del progetto Villa Gualino, al fine di dotare il Piemonte e Torino di una struttura residenziale, attrezzata e funzionale, per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata, di alta formazione e di interscambio nei settori della scienza, della tecnologia, dell'economia e dell'informazione;

- la Regione Piemonte ha, nell'ambito del sopracitato progetto, recuperato e ristrutturato una prima porzione della struttura, attiva dal 1985, ed ha in corso di ultimazione un secondo lotto per la sistemazione degli istituti scientifici costituiti dalla stessa Regione in collaborazione con gli Enti locali, gli Atenei, le forze economiche e produttive piemontesi;

- la Regione Piemonte ha dato in concessione per 13 anni con atto rep. n. 206 registrato il 29.10.1990 alla Società "Consorzio Villa Gualino s.r.l.", d'ora in avanti nel presente atto denominato "Consorzio", il complesso, affidandogli la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del settore ovest del corpo basso nonché la gestione sia della porzione già funzionante sia delle porzioni che mano a mano saranno ristrutturate e regolamentando termini economici e di destinazione d'uso della struttura con convenzione rep. n. 116 registrata il 20.12.1991;

- due delegazioni della CEE, dopo aver effettuato in data 21.1.1994 e in data 1.3.1994 presente il Commissario prof. Antonio Ruberti, una serie di sopralluoghi, hanno espresso parere favorevole alla collocazione in Villa Gualino della Fondazione;

- la Regione Piemonte ritiene coerente l'attività della Fondazione con il progetto Villa Gualino.

TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CITTA' DI TORINO SI CONVIENE:

ART. 1

La Regione Piemonte, d'intesa con la Città di Torino, destina alla Fondazione di cui in premessa, l'area delimitata con i colori rosso, verde e blu negli allegati A e B, che formano parte integrante del presente protocollo.
Tale destinazione avverrà, con le modalità previste dal presente atto, a far data dal 1° gennaio 1995, per la durata di 30 anni. Per i primi vent'anni nulla è dovuto da parte della Città di Torino, oltre a quanto previsto dal presente accordo. Sei mesi prima dello spirare del ventesimo anno, la Regione Piemonte ridefinirà con la Città di Torino, gli oneri a carico dell'Amministrazione Civica relativi alla messa a disposizione dell'area per gli ultimi 10 anni.

In particolare la Regione Piemonte destina alla Fondazione, a partire dal 1° gennaio 1995, fatte salve le necessità di cui al 3° comma del successivo art. 5, gli spazi dell'immobile di Villa Gualino, contrassegnati col colore rosso, di cui agli allegati A e B.
A tal fine si impegna a garantire, entro la fine del 1994, il finanziamento di L. 1.000.000.000 per la conclusione dei lavori di ristrutturazione in corso, comprese quelle modificazioni che la CEE richiederà e che si valuterà concordemente di possibile effettuazione.

ART. 2

Il Consorzio Villa Gualino, sulla base delle indicazioni che perverranno da parte della CEE, progetterà ed eseguirà i lavori indispensabili negli spazi, contrassegnati col colore verde (primo stralcio) e col colore blu (secondo stralcio) di cui agli allegati A e B, destinati anch'essi a sede della Fondazione.
Il Consorzio, inoltre, sulla base delle indicazioni della Regione Piemonte, provvede alla progettazione, in un'area di Villa Gualino da individuare, di una nuova costruzione da destinare alle attività che avrebbero dovuto trovare allocazione nel settore est del corpo basso nonchè alla ristorazione che, per la presenza della Fondazione, necessiterà di maggiori spazi.
Sarà contestualmente effettuata, per tale nuova costruzione, dal Consorzio la verifica di tutto quanto attiene ai vincoli urbanistici, ambientali, architettonici, igienico-sanitari, di sicurezza.
Il progetto dovrà essere presentato per l'approvazione alla Regione Piemonte entro il 30.9.1994.

ART. 3

La Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla presentazione, approva il progetto di recupero e di nuova costruzione, comprensivo dei pareri e delle autorizzazioni necessari, con particolare riferimento a quelli relativi alla costruzione di nuovi edifici, condizione necessaria per l'attivazione di tutti gli interventi.
A tal fine la Città di Torino si impegna a favorire l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, che si rendessero necessari per la rapida e coerente realizzazione di quanto previsto dal progetto e, più in generale, dal presente protocollo d'intesa.

ART. 4

Il Consorzio eseguirà i lavori, così come approvati dall'Amministrazione Regionale e sulla base di un cronoprogramma concordato con l'Amministrazione Regionale stessa, l'Amministrazione Comunale di Torino e la Fondazione.

ART. 5

La Regione Piemonte autorizza, ai sensi della convenzione con il Consorzio, citata in premessa, la stipula di un contratto con la Fondazione per l'uso degli spazi assegnati, a partire dal 1° gennaio 1995, per la durata di 10 anni.
Il contratto sarà rinnovato con modalità da ridefinirsi per i successivi periodi.

Nel contratto dovranno essere regolamentati i termini per gli oneri derivanti dalle spese di riscaldamento, utenze varie, pulizia, manutenzione ordinaria, servizi gestionali dell'area nonchè precisati le condizioni di utilizzo degli spazi e dei servizi comuni del complesso (sala convegni, sale riunioni, foresteria, ristorante, parco, parcheggi, ecc.), le relative tariffe e quant'altro si rendesse necessario per la definizione dei rapporti.
Preso atto delle necessità espresse dalla Fondazione, il Consorzio, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, opererà al fine di garantire l'ospitalità ad un primo nucleo di massimo 25 persone, a partire dal mese di luglio 1994, anche ricorrendo a soluzione provvisoria.

ART. 6

Al Consorzio Villa Gualino saranno garantiti contributi per L. 19.000.000.000, a copertura delle spese derivanti da tutti gli interventi che si rendono necessari per l'insediamento della Fondazione, per le nuove costruzioni e per la sistemazione definitiva dell'intero complesso e del parco.
A tal fine la Città di Torino ha già approvato l'erogazione di un contributo di L. 3.000.000.000, la Camera di Commercio di Torino ha deliberato un contributo di L. 1.500.000.000, la U. E. ha approvato un contributo di 5.000.000 di ECU (circa L. 9.500.000.000), la Compagnia di San Paolo ha deliberato un primo contributo di L. 350.000.000, la Fondazione C.R.T. ha approvato un primo contributo di L. 1.000.000.000. Sono pertanto già deliberati ed approvati contributi per un importo complessivo di L. 15.350.000.000.
La Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia di San Paolo hanno inoltre espresso la loro disponibilità ad erogare negli esercizi 1995/96/97 rispettivamente contributi per L. 1.000.000.000 e per L. 2.650.000.000 per un importo complessivo di L. 3.650.000.000.
A favore del Consorzio Villa Gualino la Città di Torino concederà fidejussione per L. 3.650.000.000, a garanzia degli importi ancora da deliberare da parte degli istituti bancari.
Alla progressiva erogazione dei contributi da parte della Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia di San Paolo corrisponderà l'adeguamento della garanzia fidejussoria.
Le modalità e i tempi di liquidazione dei contributi saranno concordati tra Regione Piemonte, Città di Torino e Consorzio Villa Gualino, tenendo conto delle esigenze di avvio e di avanzamento dei lavori.

ART. 7

La Città di Torino si impegna a reperire, d'intesa con la Regione Piemonte e in Torino, un'area idonea per il trasferimento della mostra Experimenta, attualmente allestita a Villa Gualino, concorrendo alle spese di insediamento e di gestione della stessa, nelle forme che si riterranno più opportune.
Fino a che tale nuovo insediamento non sia realizzato, le manifestazioni di Experimenta continueranno a svolgersi nell'attuale sede.

ART. 8

La Regione Piemonte e la Città di Torino opereranno concordemente per la valorizzazione complessiva di Villa Gualino, con particolare riguardo al sostegno delle istituzioni scientifiche operanti presso la struttura, allo sviluppo dei rapporti tra le istituzioni stesse e la Comunità europea ed internazionale e al potenziamento delle iniziative di ricerca avanzata, di formazione e di interscambio nei settori della scienza, della tecnologia, dell'economia e dell'informazione, in collaborazione con gli atenei e le forze culturali, economiche e produttive piemontesi.
Tra le forme di collaborazione e valorizzazione del complesso di Villa Gualino, in funzione della nuova dimensione internazionale che verrà ad assumere, la Città di Torino valuterà prioritariamente la possibilità di allestire servizi di comunicazione agevole fra il centro città e la zona collinare in cui è ubicato il complesso.

ART. 9

Il Consorzio Villa Gualino sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza il presente protocollo.

Torino lì

Per la Regione Piemonte Per la Città di Torino

Per accettazione del Consorzio Villa Gualino

PIANTA PIANO TERRA
SC 1/400

—PIANTA PIANO PRIMO—
SC. 1/400.

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

D
— PIANTA PIANO TERRA —
C2
C
C1
b2
SETTORE B

SETTORI
D
PIANTA PIANO PRIMO
SC. 1/400.
B
b1
b2
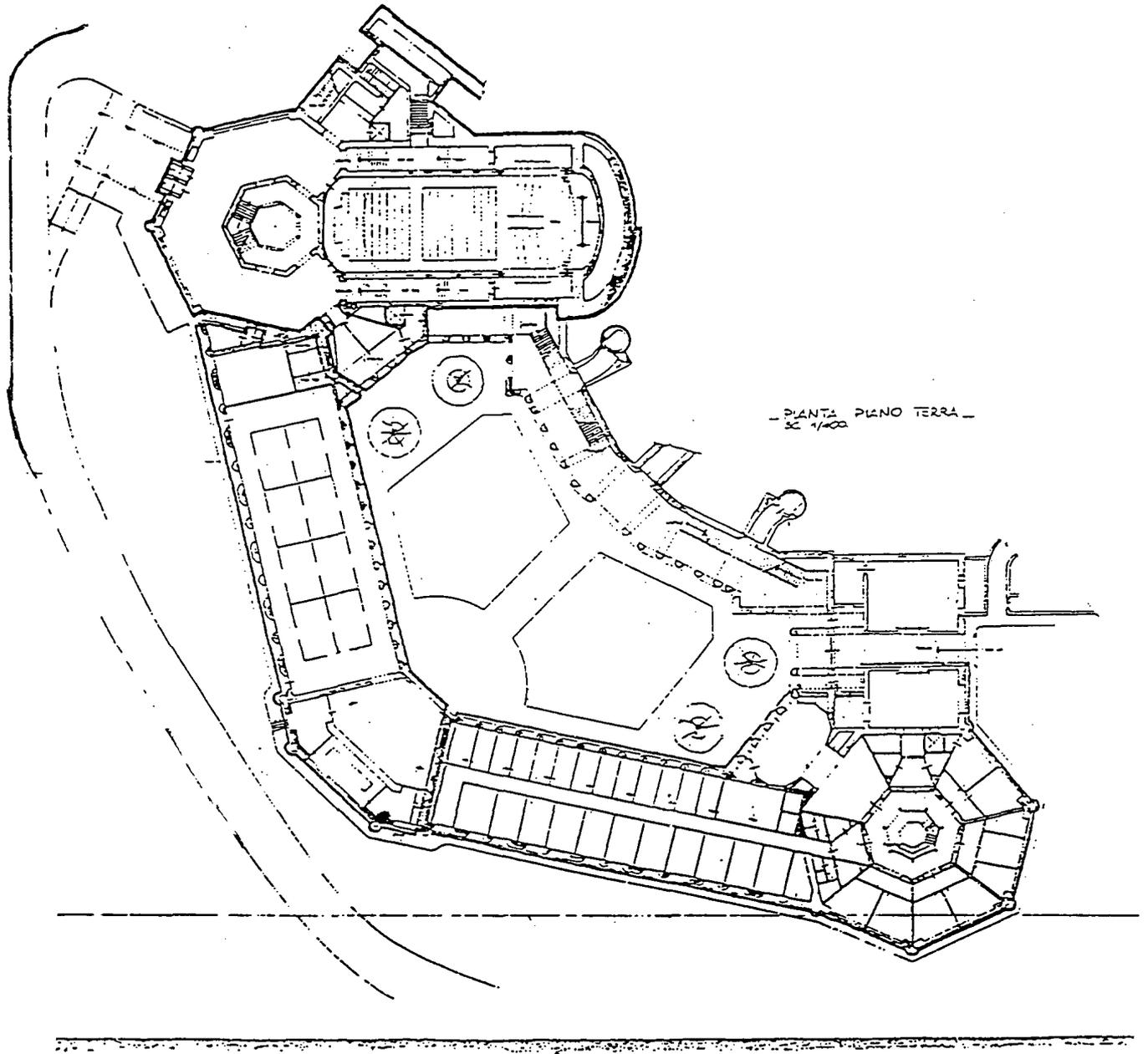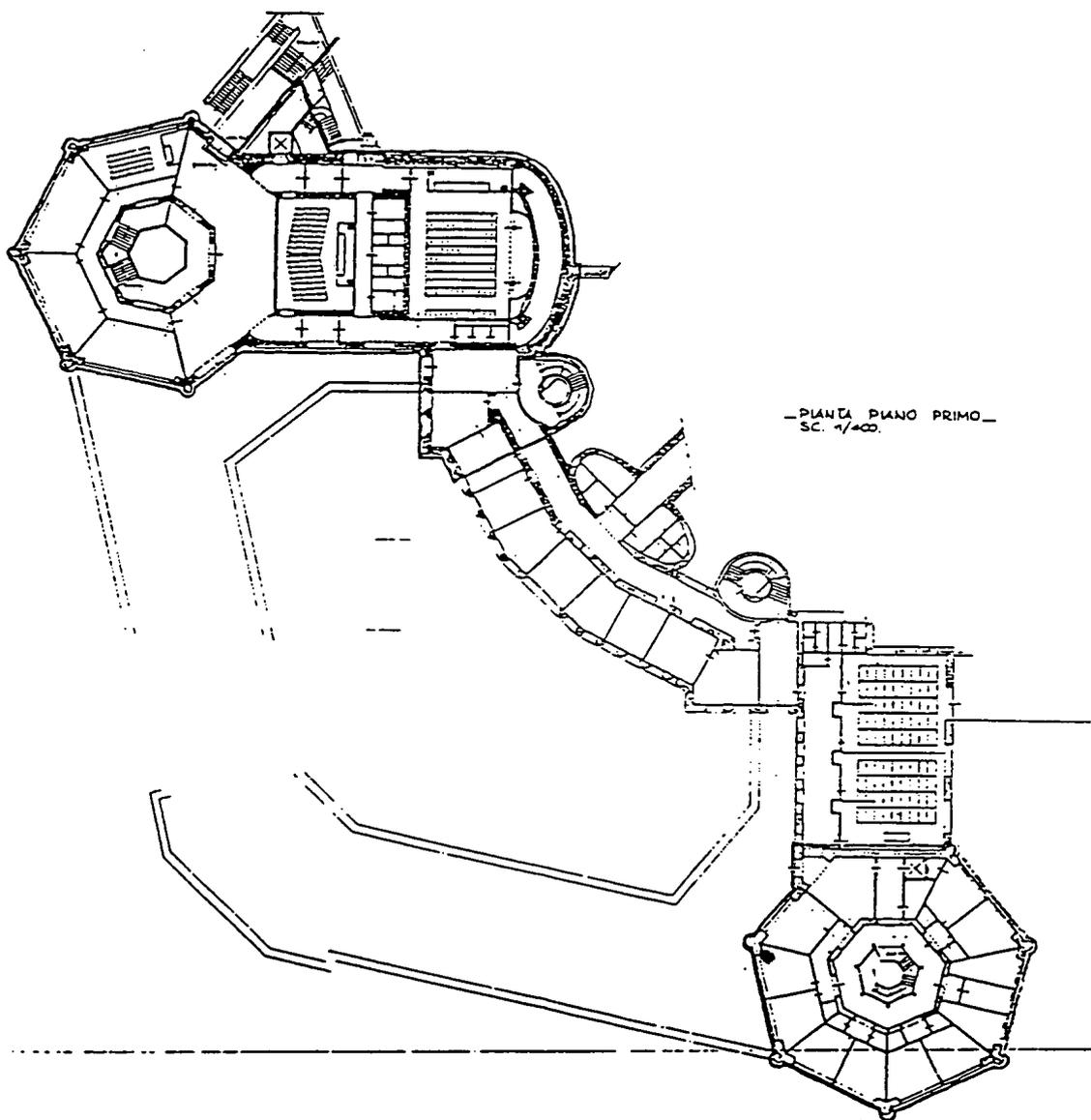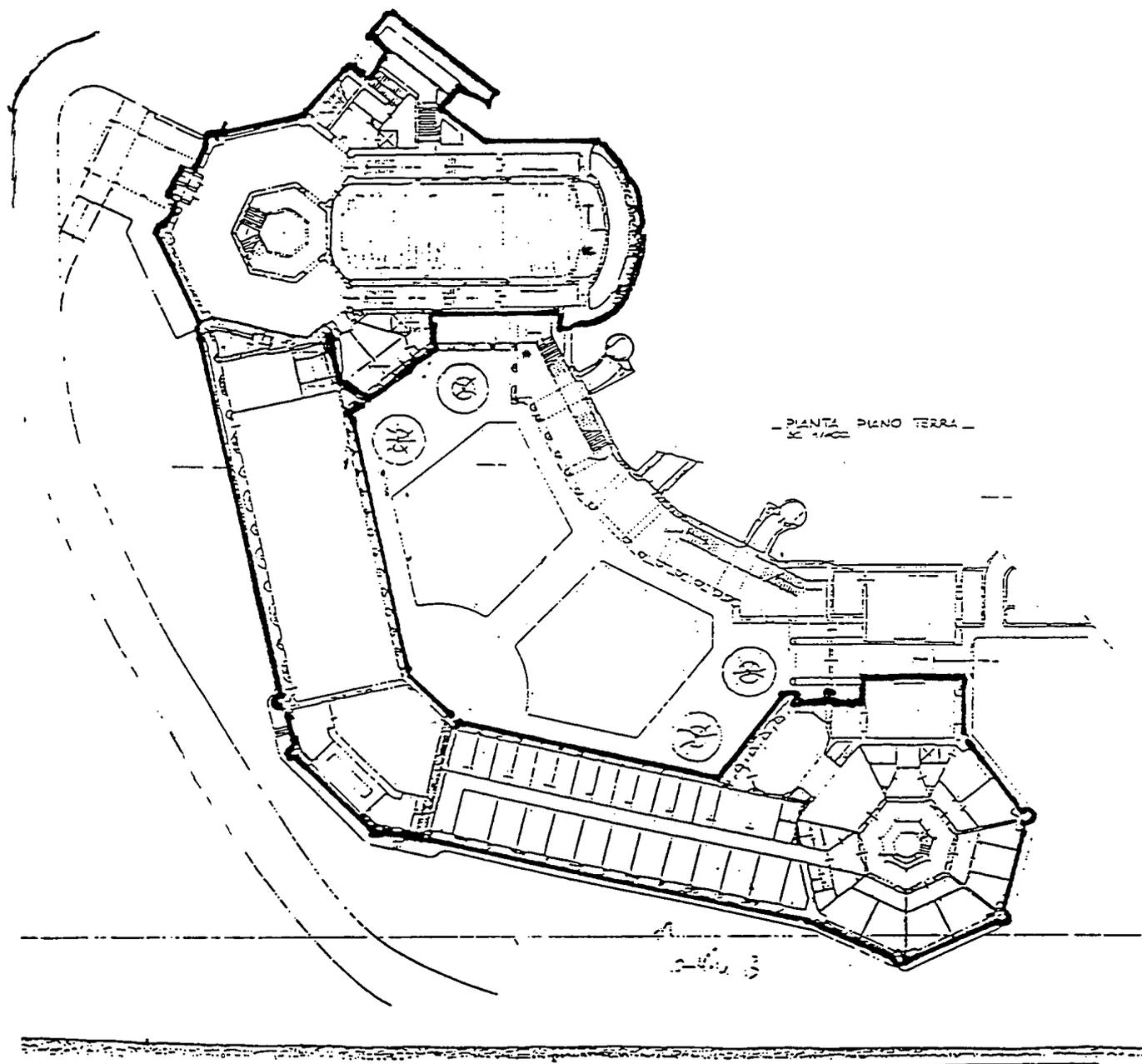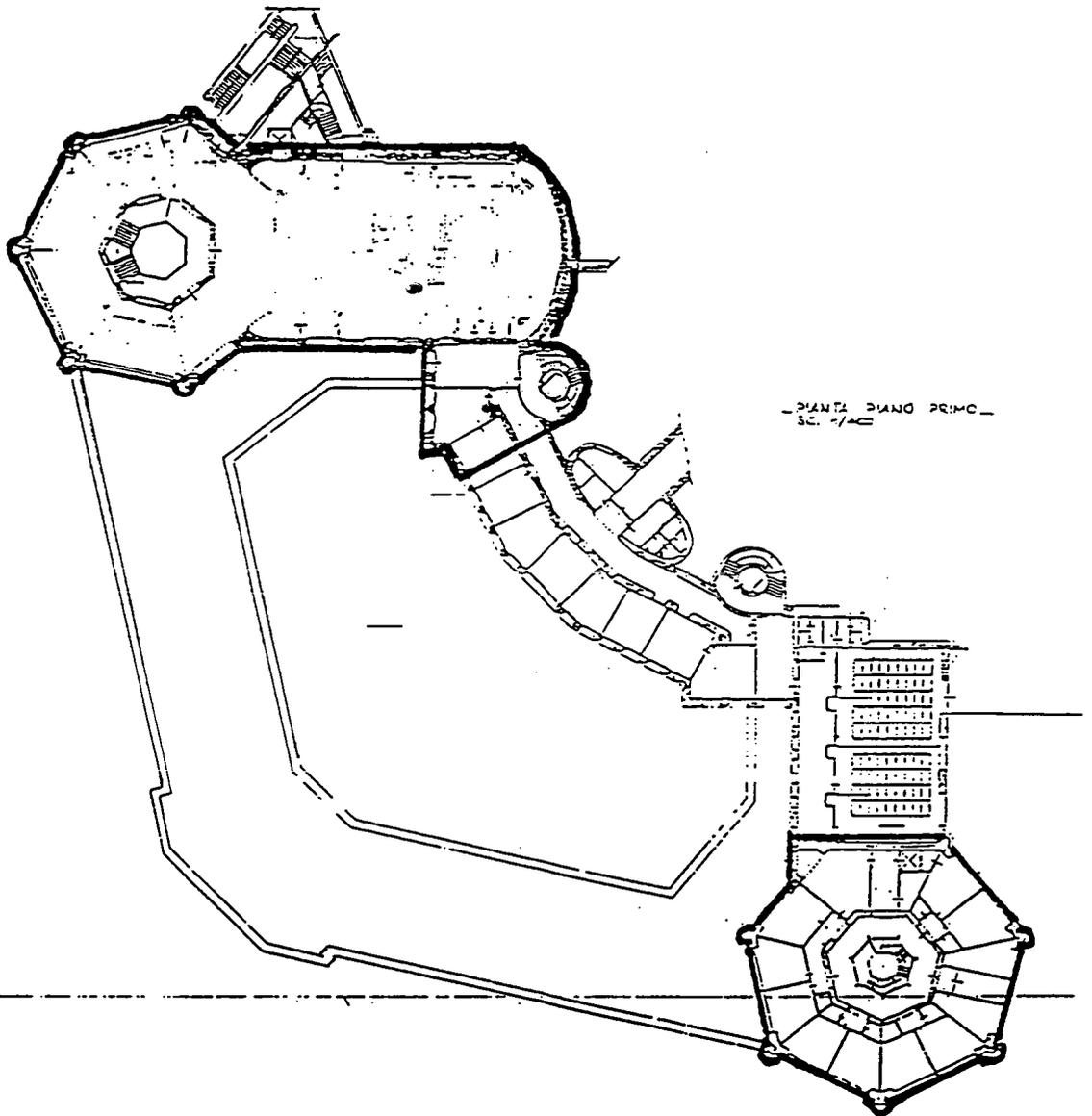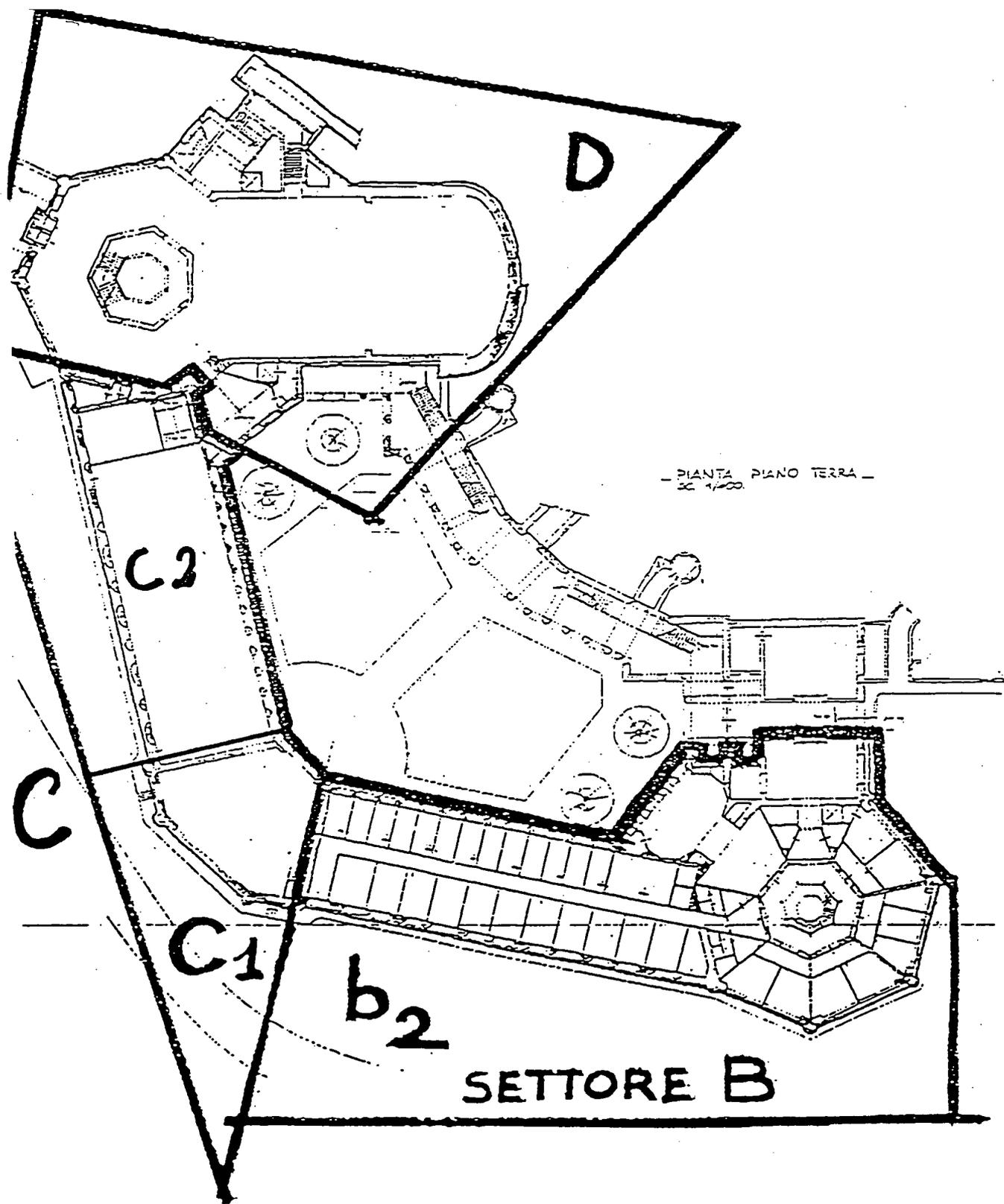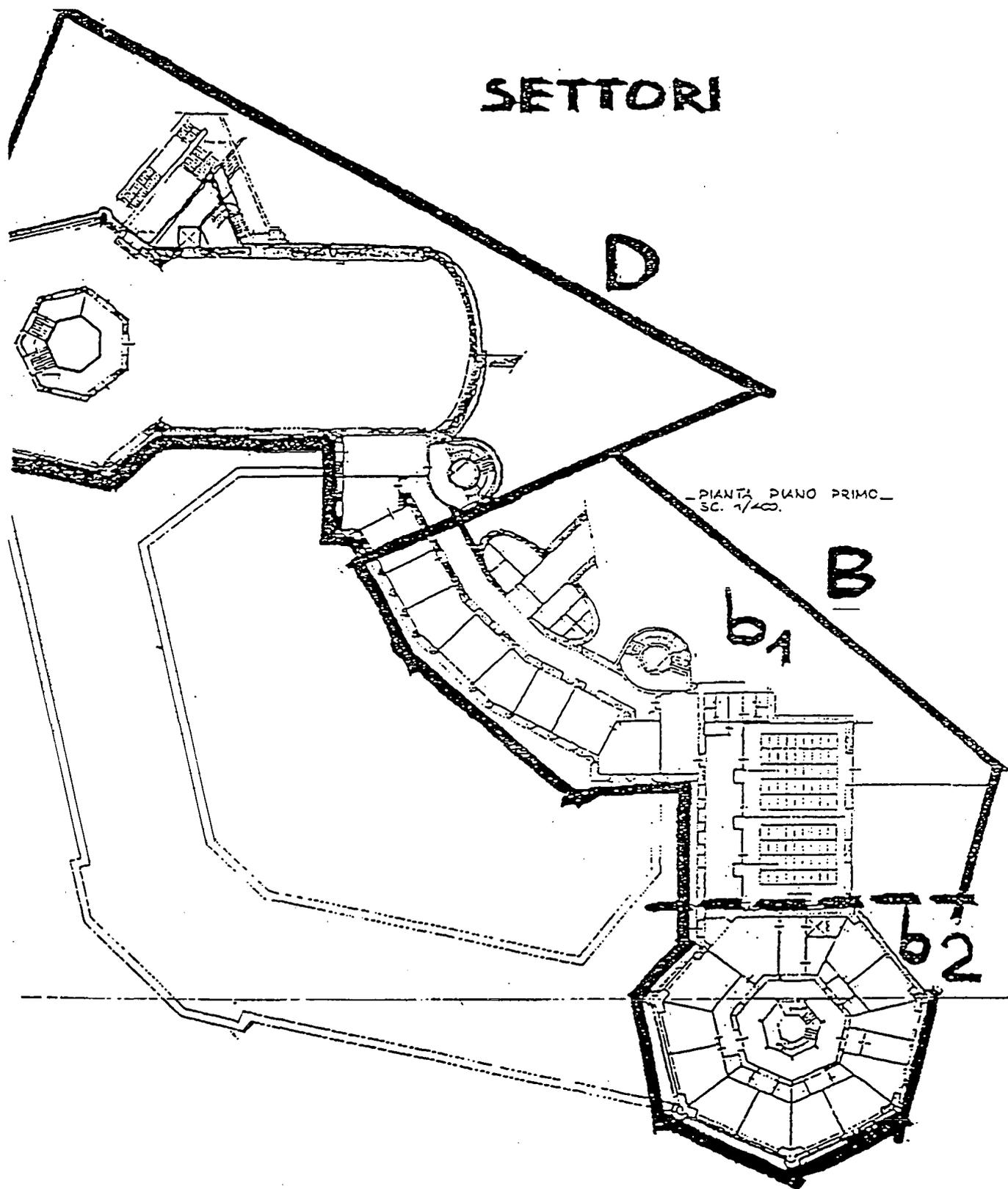
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE EDILIZIE

Il centro polifunzionale di Villa Gualino è costituito da tre nuclei autonomi ma interconnessi, organizzati per ospitare differenti attività.
Il primo di essi, la "palazzina", che coincide con il cosidetto "settore A", svolge da tempo funzione ricettivo-alberghiera.
Per il secondo nucleo, il "corpo inferiore , che comprende i cosiddetti "settori B1 e B2, C1 e C2, D", è stato definitivamente previsto l'utilizzo ad attività di terziario avanzato: il settore B1" come centro conferenze, i settori B2, C1 e C2, D" come sede della Fondazione CEE - Task Force Risorse Umane. I "settori B1 e B2" sono in corso di ultimazione. I settori C1 e C2, D" devono ancora essere ristrutturati.
Il terzo nucleo, che coincide con il cosidetto settore E", comprenderà la costruzione di un ristorante self-service e di un nucleo autonomo di uffici, e la sistemazione definitiva a parcheggi, giardino e parco dell'intera superficie della proprietà libera da costruzioni.
L'organizzazione complessiva, la distribuzione, la forma e la dimensione dei singoli locali dei "settori B2, C1 e C2" sono

puntualmente specificate nei disegni di progetto e, per B2, anche nello stato attuale del fabbricato. Per il "settore D" è stato elaborato un progetto di larga massima in attesa delle più precise indicazioni che verranno fornite dalla Fondazione CEE.

La ristrutturazione e la riqualificazione di tutti i settori saranno - o già sono - eseguite con criteri costanti, utilizzando per situazioni analoghe uguali caratteristiche tecnologiche e tecniche, uguali componenti e materiali.

Pertanto la descrizione delle opere, che qui segue, e valida per tutti i quattro settori.

Descrizione delle opere

- Opere di fondazione, sottomurazione e consolidamento anche mediante utilizzo di pali iniettati previa perforazione.
- Opere strutturali in elevazione in cls. armato.
- Interventi sulle strutture in c.a. orizzontali esistenti, mediante bonifica con betoncino sull'estradosso; demolizione della soletta rovescia e bonifica dell'intradosso.
- Strutture verticali e orizzontali in acciaio a sostegno di murature, travi, solai esistenti.
- Murature di mattoni pieni a completamento e risanamento di

murature esistenti; paramento di mattoni a faccia vista a completamento dei muri a faccia vista esistenti.

- Murature di blocchi semipieni termoisolanti per pareti di nuova costruzione.
- Tramezzatura dei locali in muratura di mattoni semipieni di spessore cm. 7 o cm. 12, secondo le indicazioni dei disegni.

  La richiesta di adottare pareti mobili (anziché tramezzi in muratura) per la suddivisione degli uffici, con la possibilità di inserire in futuro una parete per ogni maschio di muro, incontra condizioni tecniche pressoché proibitive se si vuole garantire un corretto isolamento acustico. Sussistono infatti numerose e gravose difficoltà tecniche per l'esecuzione del setto di separazione acustica posto tra il controsoffitto e l'intradosso del solaio di copertura (vedi nota in Appendice).

- Coperture piane a terrazzo eseguite con strato di pendenza in argilla espansa, strato isolante in polistirene spessore cm. 4, manto impermeabile a due strati di membrana plasto-bituminosa, massetto in cls spessore cm. 4, pavimento in pietrini di cemento e cotto toscano non gelivo.
- Coperture piane a transito veicolare eseguite con strato di pendenza in cls, manto impermeabile a due strati di membrana plasto-bituminosa, strato di base in misto granulare bitumato spessore cm. 12, tappeto di usura di pietrischetto bitumato spessore cm. 4, polvere di frantoio.

- Impermeabilizzazioni verticali con membrana prefabbricata bituminosa tra due spalmature di primer bituminoso, strato di protezione di polistirolo spessore cm. 3.
- Soffittature interne in doghe di alluminio preverniciato con modulo cm. 20, cartonfeltro e lana di vetro posti superiormente.
- Soffittature interne dei corridoi in cartongesso con indice di reazione al fuoco = 1.
- Soffittature esterne in lamiera metallica ondulata e stirata a supporto di strato di malta cementizia spessore cm. 3.
- Isolamenti termici verticali in polistirene spessore cm. 4 nei parapetti delle finestre e nelle nuove murature.
- Isolamenti termici orizzontali in polistirene spessore cm. 4 ricoperto da cartonfeltro sopra le soffittature esterne.
- Intonaco esterno pietrificante con colori minerali su rinzaffo in malta di cemento.
- Isolamento acustico sotto ogni tramezzo nuovo, con strato di conglomerato di granulato di gomma spessore mm. 6.
- Intonaco interno con malta di calce idraulica e arricciatura in malta di calce dolce.
- Pavimenti interni di tutti i locali principali in piastrelle di grés porcellanato 40 x 40 "Corindo" della

"Graniti Fiandre"; per i locali di piccole dimensioni lo stesso materiale ma 30 x 30. Passata in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 2.

- Pavimenti delle centrali tecniche in gres rosso antiscivolo 7,5 x 15.
- Pavimentazioni stradali con fondazione in misto granulare anidro spessore cm. 30 minimo, base in misto granulare bitumato spessore cm. 12, tappeto di usura in pietrischetto bitumato spessore cm. 4, polvere di frantoio.
- Marciapiedi esterni con tappeto in pietrischetto bitumato spessore cm. 2,5 su massetto in c.a. e cordoli in pietra di Luserna.
- Pavimenti del porticato in pietra di Luserna 40 x 40 in campi definiti da passate o cordoli in pietra di Luserna.
- Marciapiedi della corte interna con pietrini di cemento e fasce di cotto toscano racchiusi in cordoli in cls, su massetto in c.a.
- Rivestimenti interni per servizi igienici in piastrelle di ceramica smaltata 20 x 20 o 15 x 15.
- Opere esterne di finitura in pietra di Luserna: copertine, zoccoli, davanzali, soglie, gradini a massello e a lastra, architravi, basamenti delle piramidi vetrate.
- Zoccoli interni: in marmo bianco "Carrara" h. cm. 10 su

tutti i pavimenti in grés porcellanato; in grés rosso su pavimenti in grés rosso; in acciaio inox per i pilastri in acciaio circolari.

- Scale esterne di sicurezza totalmente in acciaio zincato a caldo: strutture, gradini, ripiani, parapetti, mancorrenti.
- Scale interne eptagonali e circolari in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 2 e cm. 3, zoccolino h. cm. 10.
- Scale alle sottocentrali tecniche in elementi prefabbricati di c.a.
- Soglie, davanzali, copertine interne in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 3.
- Serramenti esterni in alluminio spessore mm. 55, con ossidazione anodica minimo 15 micron, elettrocolorazione e satinatura chimica; battute in neoprene; controtelaio in acciaio zincato; tende avvolgibili esterne a rullo in tessuto alveolare in fibra di vetro e PVC con comando ad asta oscillante e cassonetti in alluminio.
- Serramenti esterni in acciaio per i locali delle centrali tecniche.
- Serramenti interni vetrati in alluminio, con caratteristiche analoghe a quelli esterni, controtelaio in acciaio zincato.
- Porte interne con controtelaio in acciaio zincato, telaio

fisso in alluminio con caratteristiche analoghe a quelli per serramenti esterni, con sezione a cannocchiale, pannello porta pieno spessore mm. 48 in tamburato di legno e due compensati da mm. 5, rivestito con laminato plastico melaminico.

- Porte in acciaio, antincendio, vetrate, omologate per classe di resistenza al fuoco REI 60'.
- Porte in acciaio, antincendio, piene o con oblò diametro cm. 40, omologate per resistenza al fuoco REI 60'.
- Stipiti e architravi di ascensori, di porte e vetrate in acciaio, eseguiti in alluminio con caratteristiche analoghe a quelle dei serramenti esterni.
- Maniglioni, maniglioni antipanico, apparati antincendio, pompe di chiusura, serrature elettriche su serramenti esterni e interni, ove occorra.
- Griglie pedonabili e carrabili, con struttura principale (mobile ove richiesto) in profilati normali, struttura secondaria a racchiudere i pannelli di griglia eseguita con lame a interspazio non maggiore di cm. 1,5; il tutto zincato a caldo.
- Griglie in alluminio a schermatura dei lucernari dei corridoi della manica bassa.
- Mancorrenti in tubo di acciaio per scale esterne, parapetti

terrazze, scale interne circolari ed eptagone.

- Parapetto delle scale eptagone in tubi e profilati in acciaio verniciato a fuoco e lastre di vetro temperato.
- Mancorrente di sicurezza in alluminio rinforzato per le finestre del primo piano con parapetto di altezza inferiore a cm. 100.
- Pareti e parapetti in vetrocemento con diffusori a camera d'aria spessore cm. 8 contenuti in telai in acciaio, per le scale eptagonali.
- Opere da lattoniere in rame per le copertine dei basamenti dei lucernari; bocchettoni in piombo spessore 20/10 mm. per gli imbocchi dei tubi pluviali nel terrazzo.

- Vetri:
  - vetrate a camera d'aria per serramenti esterni;
  - vetrate a camera d'aria con due vetri stratificati per le porte esterne;
  - vetrate a camera d'aria con cristallo temperato riflettente esterno spessore mm. 8 e stratificato interno per le piramidi vetrate;
  - vetri stratificati per porte interne;
  - vetri stratificati Ignistop 60' per le porte tagliafuoco interne.
- Lucernari in metacrilato opale con camera d'aria, dimensioni 100 x 200, con basamento in profilato di alluminio e guarnizioni.
- Decorazione delle pareti dei locali di uso comune con smalto gliceroftalico a due mani previa imprimitura.
- Decorazione di pareti e soffitti di uffici, servizi, e di

soffitti dei locali di uso comune con idropittura lavabile, con almeno il 30% di resine, a due mani previa imprimitura.

- Trattamento delle superfici murarie esterne con applicazione di idrorepellente al silicone a due mani, a rifiuto.
- Decorazione delle opere in ferro non preverniciate con due mani di smalto sintetico previa preparazione con protezione antiruggine o, per le superfici zincate, con speciale aggrappante.
- Protezione delle strutture in acciaio con vernice intumescente per resistenza al fuoco REI 45', previa preparazione antiruggine.
- Formazione di tappeto erboso e piantumazione di alberi nella corte principale.

APPENDICE (vedi tavola n° 16 CEE, sezione trasversale del "settore C").

Le condizioni pressoché proibitive da affrontare per garantire un corretto isolamento acustico in ogni teorica posizione di suddivisione degli uffici dipende dalle anomale caratteristiche del fabbricato, caratteristiche che si riscontrano uniformi in tutti i settori:

1) Eccessiva altezza dei locali (minimo mt. 4,70; massimo mt. 5), che richiede un'altezza anomala del setto acustico (mt. 1,50 circa anziché mt. 0,30 circa) e quindi la necessità di costruire un'apposita struttura sospesa e controventata che, oltre a separare acusticamente sopporti agevolmente le sollecitazioni verticali e orizzontali trasmessele dalla sottostante parete mobile ad essa fissata.
2) Andamento irregolare della superficie di intradosso del solaio di copertura, causato dalla parziale demolizione della sua soletta inferiore (per motivi di bonifica strutturale) e dalla presenza di travi sporgenti, che impedisce una completa e perfetta aderenza del setto acustico alla sua forma spezzata, con conseguente

interruzione dell'effetto di separazione acustica.

3) Presenza di serramenti esterni molti alti, che richiede una modellazione a due livelli della soffittatura dei locali, e la conseguente necessità di modellare anche il setto acustico e la sua struttura nel suo profilo inferiore; analoga modellazione è richiesta anche alla parete mobile sottostante.

4) Presenza di canalizzazioni e tubazioni con percorso longitudinale al di sopra della soffittatura, che interrompono la continuità del setto acustico e quindi diminuiscono l'efficacia dell'isolamento richiesto.

La muratura in mattoni, invece, elimina di fatto tutti questi inconvenienti in quanto: separa i locali costituendo una barriera acustica continua da solaio che regge il pavimento a intradosso del solaio di copertura; puo aderire facilmente alle irregolarità di contatto con l'intradosso e con le canalizzazioni presenti; consente che il controsoffitto sia autonomo per ogni locale, e, quindi, acusticamente non continuo e facilmente modellabile ad altezze diverse.

SEZIONE BB

ALLEGATO 7

RELAZIONE SUGLI IMPIANTI

1 PREMESSA

Questa relazione illustra gli impianti installati a servizio dei settori B,C,D del complesso denominato Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65 Torino, suddivisi come segue:

- Centrali di produzione e sottocentrali di distribuzione dell'intero complesso
- Impianto termico e di ventilazione
- Impianto idrico ed antincendio
- Impianto fognario
- Impianto elettrico
- Impianti elettrici speciali (rivelazione fumi, antintrusione, telefonico, etc.)

Le centrali di produzione sono collegate con le zone degli uffici mediante la costruzione di un cunicolo ispezionabile sottostante l'ala bassa del corpo inferiore (settori B e C); il cunicolo collega le due sottocentrali una localizzata sotto il piazzale antistante l'ingresso del settore B e l'altra sistemata al piano interrato del settore D.

In relazione alla notevole distanza tra la zona tecnologica di produzione e le sottocentrali, è prevista un'unica alimentazione di acqua calda (85 ÷ 70°C) ed un'unica alimentazione di acqua refrigerata (7 ÷ 12°C) per ogni sottocentrale; tali alimentazioni percorrono il cunicolo per l'intera lunghezza.

2 Descrizione delle centrali di produzione e delle sottocentrali

Le centrali tecnologiche (produzione) sono costituite da:

- centrale termica con potenza installata di 1,5 milioni di Kcal/h ripartita su 3 caldaie da 0,5 milioni di Kcal/h caduna, alimentate da bruciatori misti gas-gasolio. Nella centrale termica è installato un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica ed il recupero di energia termica per uso igienico sanitario, costituito da due Totem, alimentati a gas metano, in grado di produrre ciascuno 15 Kwe e 33000 Kcal/h.
- centrale idraulica in cui sono sistemati un serbatoio d'accumulo da 20 mc, due autoclavi da 3 mc con pompe per la distribuzione dell'acqua fredda in tutto l'edificio. Il circuito dell'acqua calda sanitaria è preceduto da un addolcitore a scambio di resine, previsto per una portata media di 36 mc.
- centrale elettrica con quadro di media tensione, quadro di bassa tensione per l'alimentazione e la protezione di tutti i carichi installati nel complesso. Il sistema è alimentato da due trasformatori da 250 KVA - 6300 V/380V in parallelo installati nel quadro di media tensione.
- centrale frigorifera costituita da due gruppi frigoriferi del tipo semiermetico di potenzialità 200.000 F/h; i condensatori sono raffreddati medianti torri evaporative localizzate in una fossa del piazzale, appositamente predisposta e grigliata superiormente. Tale centrale frigorifera produce l'acqua refrigerata per l'alimentazione delle batterie fredde dei gruppi di trattamento dell'aria a servizio delle varie zone del complesso e per l'alimentazione dei circuiti ventilconvettori.

Le sottocentrali di distribuzione e trattamento aria a servizio dei settori B,C,D sono due:

- sottocentrale a servizio del settore B e C_1 - localizzata sotto il piazzale antistante l'ingresso del settore B - in cui sono installati due gruppi di trattamento aria, uno dei quali a servizio della sola sala conferenze e l'altro per gli uffici al piano terreno e primo del settore B e C_1.
  Tale locale rappresenta una vera e propria sottocentrale con collettori di distribuzione ai vari circuiti, scambiatori di calore ed apparecchiature accessorie, in quanto l' elevata distanza delle centrali di produzione induce a rendere minimo il numero di tubazioni principali di alimentazione (andata e ritorno acqua calda ed acqua refrigerata).
- sottocentrale a servizio del settore C_2 e D -localizzata al piano interrato del settore D - in cui sono installati due gruppi di trattamento aria, uno dei quali a servizio del settore C_2 e l'altro per gli uffici al piano terreno e primo del settore D.
  Anche tale locale rappresenta una vera e propria sottocentrale con collettori di distribuzione ai vari circuiti, scambiatori di calore ed apparecchiature accessorie.

Sono previsti sistemi di contabilizzazione dell'energie distribuite alle sottocentrali per permettere una suddivisione dei costi gestionali.

3 Descrizione degli impianti di distribuzione

3.1 Impianto termico e di ventilazione

Le principali tipologie degli impianti termici adottati per il riscaldamento od il condizionamento delle varie zone del complesso sono così riassumibili:

a) Impianto a ventilconvettori ed aria primaria.

Tale impianto è previsto per tutti i locali eccetto la sala conferenze che è dotata di impianto a tutt'aria e delle zone di servizio (locali igienici, alcune scale, filtri, guardaroba) che sono dotati di impianto a radiatori.

Esso è del tipo a due tubi con ventilconvettori ad un'unica batteria e valvola di regolazione a tre vie su ogni ventilconvettore.

Durante l'inverno i ventilconvettori sono alimentati con acqua tra 65 °C e 40 °C in ingresso e salto di 10 °C tra entrata ed uscita, mentre durante l'estate essi possono essere alimentati con acqua refrigerata in ingresso ad 11 °C e con salto di 5 °C (nel caso non si ritenesse opportuno l'uso dei ventilconvettori per il raffrescamento estivo, essi possono essere disattivati).

I ventilconvettori sono dimensionati per funzionare alla velocità media del ventilatore, per attenuare i disturbi di tipo acustico.

E' previsto un sistema di controllo della regolazione a microprocessore che comanda centralmente le valvole di ogni zona di ventilconvettori consentendo la variazione delle temperature interne di riferimento e l'autodiagnosi del funzionamento delle valvole stesse. Tale sistema fa parte di un generale impianto di supervisione.

All'aria primaria, interamente presa dall'esterno, sono affidati due compiti: quello del ricambio e quello della regolazione del grado igrometrico medio negli ambienti.

Le portate dell'aria potranno essere variate in funzione di particolari esigenze e tale variazione può essere automatizzata secondo orari prestabiliti.

L'impianto è in grado di mantenere negli ambienti condizioni di temperatura ed umidità relative prestabilite sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo.

Le tubazioni di alimentazione, in tubo mannesmann ed isolate termicamente, seguono il percorso principale a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa; entrano nei vespai sotto il piano terreno e nei cavedi verticali per poi raggiungere i controsoffitti dei piani sottostanti i ventilconvettori, ed alimentarli, dove possibile, dal basso.

Dove non sono previsti controsoffitti e dove non esistono vespai praticabili, l'alimentazione ai ventilconvettori è effettuata con distribuzione a pavimento mediante l'utilizzo di tubazioni in rame preisolate facenti capo a collettorini analoghi a quelli di tipo idraulico.

I canali dell'aria primaria, in lamiera zincata ed isolati termicamente, dai vari gruppi di trattamento raggiungono i cavedi ed alimentano gli apparecchi di diffusione dell'aria passando nelle controsoffittature.

b) Impianto a radiatori

Tale impianto è previsto nei locali di servizio, ad esempio locali igienici, guardaroba, depositi, filtri ed in alcune scale. Questi locali sono in genere tenuti in depressione e quindi sono ventilati mediante l'aria estratta da altri locali adiacenti.

L'impianto è costituito da radiatori in ghisa od acciaio preverniciato.

Le tubazioni, anch'esse in acciaio mannesmann, seguono percorsi paralleli a quelli dei ventilconvettori.

c) Impianti a tutt'aria

Tali impianti utilizzano l'aria come unico fluido per la climatizzazione degli ambienti: essi effettuano la termoventilazione negli ambienti dove è previsto il solo riscaldamento invernale (magazzini) ed il condizionamento dove è previsto il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo e dove è necessario mantenere in qualsiasi momento precise condizioni ambientali termiche ed igrometriche (sale conferenze).

In relazione alle necessità ambientali di ricambio, sono realizzati impianti con portate di aria di ricircolo più o meno elevate e variabili automaticamente sia in funzione di parametri prestabiliti come ad esempio la qualità dell'aria (in base al numero delle persone in ambiente) e sia in funzione di orari prefissati.

I canali dell'aria, in lamiera zincata ed isolati termicamente, seguono percorsi dettati da esigenze architettoniche e funzionali.

Il centro di calcolo è dotato di impianto autonomo di condizionamento costituito da un gruppo refrigeratore raffreddato ad aria che alimenta un'unità locale con immissione dell'aria nel pavimento sopraelevato.

3.2 Impianto idrico, antincendio e fognario

L'impianto igienico sanitario è costituito dalla rete di distribuzione dell'acqua calda e fredda, dai servizi igienici e dalla rete di scarico all'interno dei servizi fino alle colonne.

Per quanto riguarda la rete fognaria sono previste colonne in geberit e una nuova rete orizzontale, dove non è possibile o non consigliabile l'utilizzo di quella esistente. Viene invece utilizzato il collettore principale in grès che attraversa il cortile interno in cunicolo ispezionabile a quota tale da permettere la raccolta di tutti gli scarichi anche quelli previsti a piano interrato.

La rete di alimentazione principale, che parte dalla centrale idraulica esistente e che comprende acqua fredda, calda e ricircolo, è in acciaio zincato e fa capo, per ogni gruppo di utenze, a collettori complanari di distribuzione, collocati in cassette con sportelli in acciaio ispezionabili, da cui partono tubazioni in polietilene reticolato a pavimento per l'alimentazione dei singoli apparecchi.

Le reti principali passeranno negli spazi ispezionabili previsti (cunicoli, cavedi, controsoffittature) fino a giungere agli elementi terminali costituiti dai collettori complanari. Tutte le tubazioni sono isolate termicamente secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Gli apparecchi sanitari, del tipo sospeso per consentire la migliore pulizia dei pavimenti dei locali, sono tutti dotati di rubinetteria monoforo, monocomando. Nei servizi per il pubblico e per gli handicappati vengono utilizzati apparecchi e rubinetterie adeguate alle specifiche necessità e secondo la legislazione vigente. La rete di scarico all'interno dei servizi è realizzata con tubazioni in geberit opportunamente dimensionate. L'impianto antincendio si snoda dall'apposita presa indipendente dell'acquedotto e la rete orizzontale in tubo di acciaio zincato corre a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa (settori B e C).

Dalla rete orizzontale si staccano le derivazioni per l'alimentazione delle cassette U.N.I. 45 che sono installate in prossimità delle scale o delle uscite, secondo le richieste dei Vigili del Fuoco.

3.3 Impianto elettrico

Il dimensionamento della cabina di trasformazione nella sua configurazione finale risulta basato su due trasformatori da 250 KVA in parallelo, per un totale di 500 KVA di potenza totale disponibile.

Il percorso principale dei cavi è realizzato in canalette in lamiera zincata passanti a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa (settori C e B); le salite verticali avvengono nei cavedi mediante passerelle metalliche portacavi ed i percorsi secondari nelle controsoffittature od in traccia. I cavi sono del tipo multipolare, in esecuzione non propagante l'incendio ed a bassa emissione di acido cloridrico, con isolamento in gomma sotto guaina in PVC butile.

La struttura dei quadri di fabbricato è composta da elementi modulari che permettono una maggiore flessibilità d'impiego in proiezione futura; la verniciatura è del tipo elettrostatico con polveri epossidiche. I quadri elettrici per le centrali o per altre utenze particolari sono in esecuzione monoblocco e con grado di protezione appropriato.

I quadri di distribuzione principali sono:

- quadro centrale termica, idraulica, frigorifera

- quadro sottocentrale settori C_2 e D

- quadro sottocentrale settori B e C_1

- quadro piano terreno settore B

- quadro piano primo settore B

- quadro settore C_1

- quadro settore C_2

- quadro piano terreno settore D

- quadro piano primo settore D

La principale fonte di emergenza elettrica del complesso è costituita dai due gruppi di cogenerazione Totem installati nella centrale termica che alimentano le utenze d'emergenza enucleate durante la precedente fase di ristrutturazione e che dovrebbero essere in grado di alimentare anche le nuove utenze del corpo inferiore (illuminazione di sicurezza).

L'impianto di illuminazione, normale e di emergenza, è suddiviso in varii circuiti facenti capo ai quadri di fabbricato.

I corpi illuminanti sono scelti in funzione delle caratteristiche architettoniche e delle condizioni di illuminazione da realizzarsi nei vari locali.

Nei locali dove è richiesto un elevato illuminamento per permettere operazioni di studio, lettura etc. e previsto un doppio livello d'illuminazione, un primo livello generale di base realizzato con corpi illuminanti a soffitto (controsoffitto) ed un secondo livello personalizzato che può essere realizzato con corpi illuminanti da tavolo ed alimentati mediante le prese previste ai quattro angoli di ogni locale.

Per quanto riguarda l'impianto esterno sono previsti varii circuiti che permettono l'illuminazione di diverse zone e percorsi, quali il cortile interno, le terrazze praticabili, gli ingressi principali etc. I corpi illuminanti sono del tipo stagno per esterno con grado di protezione IP 55.

Le prese installate nei locali adibiti ad ufficio sono del tipo con automatico magnetotermico. Le linee che alimentano i quadri elettrici relativi alle distribuzioni interne del settore B (esclusa sala conferenze), settore C e settore D e la linea di alimentazione del gruppo frigorifero autonomo a servizio del centro di calcolo, sono previste sotto gruppi di continuità opportunamente dislocati.

Tutto l'impianto elettrico è eseguito secondo le normative vigenti ed in particolare le norme CEI e la legge 46/90.

3.4 Impianti elettrici speciali

3.4.1 Impianto di rivelazione fumi

Un impianto automatico di rivelazione fumi è previsto nelle sale riunioni e relativi locali accessori (guardaroba, cabine di proiezione), nei magazzini al piano interrato ed in eventuali altri locali particolari secondo le richieste del Comando VVF.

Tale impianto è dotato di rivelatori di tipo ottico e di centralina automatica di tipo analogico con segnalazione acustica dell'allarme, posta in reception.

La centrale, montata in appositi rack, oltre ad azionare le sirene d'allarme consente la chiusura delle porte tagliafuoco mediante azionamento di contatti magnetici, ferma i gruppi di ventilazione e porta al piano terreno gli ascensori.

I rivelatori, di tipo ottico ad elevata sensibilità, possono essere raggruppati in zone differenti secondo le esigenze contingenti semplicemente eseguendo operazioni di riprogrammazione sulla centrale.

Pulsanti manuali di allarme a rottura di vetro sono montati nei corridoi e nelle zone a disposizione del pubblico.

I cavi di collegamento sono del tipo antifiamma e corrono nel nuovo cunicolo ispezionabile e nei cavedi per i percorsi principali ed in traccia per i percorsi secondari.

E' realizzata una rete di terra dell'edificio che corre lungo il perimetro esterno dell'intero complesso. Tale rete fa capo a nodi equipotenziali posti nei quadri elettrici nelle sottocentrali a cui sono collegati oltre ai conduttori di terra dell'edificio, tutti gli elementi che possono costituire un valido collegamento a terra sia del tipo naturale che artificiale (tubi acqua, parti metalliche strutturali, etc.). La rete di terra è eseguita secondo le norme CEI 64-8 e 11-8.

Un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche realizzato secondo le norme CEI 81-1, è costituito da una semplice rete di captazione posta sopra la copertura in bandelle di rame e da un certo numero di calate lungo gli spigoli dell'edificio: tali calate sono collegate alla dorsale di terra all'esterno dell'edificio.

3.4.2 Impianto antintrusione

I percorsi principali del complesso sono controllati da un impianto antintrusione, dotato di sensori ad infrarossi passivi e di centralina automatica a visualizzazione ottica e segnalazione acustica dell'allarme, posta nel locale di controllo.

La zona del centro di calcolo è controllata, come zona specifica, dall'impianto antintrusione; sono previsti sensori ad infrarossi passivi e porte con contatti magnetici collegati ad un allarme generale.

Un impianto di sicurezza con sensore di temperatura ambiente è previsto nel centro di calcolo, collegato ad un combinatore telefonico per segnalazione d'allarme in caso di innalzamento incontrollato di temperatura.

I sensori sono suddivisi tra quelli adatti alla protezione di zone lineari e quelli adatti alla protezione di zone a pianta quadrata. La segnalazione acustica è realizzata mediante sirene autoprotette. I cavi di collegamento sono schermati ad isolamento Mylar e corrono secondo percorsi paralleli a quelli dell'impianto antincendio.

3.4.3 Impianti telefonico, di telecomunicazioni e trasmissione dati

Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione e trasmissione sono predisposti gli spazi per i passaggi dei cavi e per la sistemazione delle apparecchiature principali.

3.4.4 Impianto di supervisione

Il sistema di supervisione è predisposto per realizzare il comando ed il controllo di tutti gli impianti tecnici e la loro gestione ottimizzata.

E' costituito da una unità centrale di supervisione che governa il flusso di informazioni provenienti da sottostazioni periferiche, dotata di terminale video, tastiera di comando e stampante. Le sottostazioni periferiche sono costituite da unità intelligenti e moduli di funzione, ognuna delle quali si autoesclude dall'anello di collegamento in caso di guasto; rilevano le condizioni di funzionamento e le grandezze misurate sul campo da appositi strumenti nei punti di informazione prestabiliti.

Tale sistema risulta di fondamentale importanza, in un edificio di notevole complessità architettonica ed impiantistica quale il complesso di Villa Gualino, per semplificare la gestione, ottimizzare i consumi e controllare le eventuali anomalie di funzionamento.

I programmi operativi che permettono il controllo dei vari processi dispongono di una struttura modulare tale da rendere possibile, mediante combinazioni di più programmi o parti di essi, la facile adattabilità alle esigenze dell'impianto, anche se queste ultime cambiassero nel corso della gestione. La trasmissione dei dati è effettuata ad anello con cavo di tipo telefonico.

La regolazione di tutte le apparecchiature nelle centrali tecnologiche è automatica di tipo elettronico e puo essere comandata dall'impianto di supervisione sopradescritto.

Le principali regolazioni previste sono:

- Regolazione in cascata caldaie
- Regolazione ottimizzata inserzione circuiti
- Regolazione temperatura acqua sanitaria
- Regolazione temperatura acqua calda ventilconvettori
- Regolazione temperatura acqua fredda ventilconvettori
- Regolazione temperatura ed umidità aria trattata dai condizionatori

ALLEGATO 8

VALUTAZIONE DEI COSTI GESTIONALI

Le aree assegnate in uso esclusivo alla Fondazione (Settori b2, C e D) misurano circa mq. 5.420, cui bisogna aggiungere convenzionali mq. 160 dell'area b1 (quota parte a carico della Fondazione per l'uso del settore b1, che complessivamente misura mq. 800), per un totale di mq. 5.580.
L'area assegnata alla Fondazione rappresenta pertanto il 40% dell'intero fabbricato, che misura complessivamente mq. 13.750.
Per calcolare i costi gestionali di cui all'art. 9, si individuano le seguenti sette voci da considerarsi come elenco completo:

A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, ENERGIA TERMICA
B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI
D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI E AREE ESTERNE
E) VIGILANZA
F) RACCOLTA RIFIUTI
G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE

A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA ED ENERGIA TERMICA

1) Acqua fredda

Il costo dell'uso quotidiano sarà calcolato su una base ipotetica di 60 litri per persona per giorno di lavoro, allo stesso prezzo per mq. fatturato al Consorzio (attualmente di L. 2000/m^3 circa).
Ai fini del calcolo, il numero di giorni di lavoro per anno viene considerato come fisso a 200.
Il calcolo terrà conto del numero di mesi-uomo della Fondazione (personale interno), sulla base delle quantità fornite, in tempo utile, dalla stessa Fondazione.
L'uso comune di acqua fredda che viene preso in considerazione si limita all'acqua delle torri di raffreddamento della centrale frigorifera, per la quale si utilizzerà uno strumento contatore sulla tubazione di alimentazione, addebitando alla Fondazione il 40% di quanto registrato.

2) Energia termica per riscaldamento ed acqua sanitaria (vedasi allegato A)

Settore B÷C1: - 1 contatore sulle tubazioni principali
- 1 contatore sulle tubazioni della sala conferenze

Settore C2÷D: - 1 contatore sulle tubazioni principali

La misurazione consiste in una misura di portata e di Δt (differenza di temperatura) con integrazione nel tempo in modo da ottenere kWh termici.

3) Energia elettrica per l'uso proprio della Fondazione (vedasi allegato B)

Settore B÷C1: - 1 contatore sulla linea principale su cui applicare un coefficiente per la suddivisione con la sala conferenze
Settore C2÷D: - 1 contatore sulla linea principale (tutto da attribuire alla Fondazione)

4) Energia elettrica per parti comuni generali

- Per l'illuminazione esterna, ci si basa su una potenza totale finale di 20 kW.
  20 kW x 10 h/giorno x 200 giorni = 40.000 kWh
  40.000 kWh x 200 £/kWh = £ 8.000.000

Il 40% di tale costo sarà addebitato alla Fondazione.

- Per l'energia elettrica utilizzata dalla centrale termica, si considera il consumo reale di questa in kWh, che viene imputato alla Fondazione al prezzo corrente dell'energia elettrica, in proporzione all'uso di energia termica imputabile ad essa.

- Rispetto alla centrale idraulica si procederà in modo analogo. La proporzione imputata alla Fondazione corrisponderà alla quantità forfettaria di cui al punto A.1, rapportata all'uso di acqua registrato dall'intero complesso nel periodo in questione.

- Per la centrale frigorifera sarà installato un contatore specifico sulla linea elettrica della stessa. Il costo sarà parzialmente imputato alla Fondazione in proporzione ai volumi condizionati che essa rappresenta.

B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

L'onere per gli impianti ad uso della Fondazione è valutato a consuntivo, considerando il costo degli operai manutentori, dei materiali occorrenti e dell'intervento di ditte esterne.
Per gli impianti comuni idraulici, elettrici e termici la quota proporzionale a carico della Fondazione sarà quella che deriverà dall'uso effettivo o forfettario, così come definito al precedente punto A).
Per tutti gli altri impianti comuni il 40% della spesa sarà a carico della Fondazione.
Per gli impianti specifici della Fondazione, sulla base degli accordi di manutenzione che saranno concordati tra le due parti, il Consorzio richiederà un rimborso pari al 100%.

C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI

E' facoltà della Fondazione effettuare le pulizie degli spazi interni in via diretta oppure tramite ditte direttamente incaricate, salvo un rimborso annuo al Consorzio di L. 5.000.000, connesso alla quota parte per l'uso del Settore b1.
Nel caso in cui venga deciso di ricorrere ai servizi del Consorzio, il rimborso sarà relativo al costo effettivo di personale, macchinari e materiale di consumo impiegati, con un utilizzo di persone e mezzi da concordare periodicamente con la Fondazione, sulla base delle esigenze e dell'esperienza.

D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI ED AREE ESTERNE

Il costo consuntivo effettivo sarà imputato annualmente alla Fondazione nella misura del 40% fino a un tetto massimo di L. 85.000.000. Tale importo sarà aggiornato sulla base degli indici ISTAT.

E) VIGILANZA

Il servizio da effettuare da parte del Consorzio ed il contributo corrispondente della Fondazione saranno concordemente definiti tra le due parti, sulla base degli interessi di ciascuno.

F) RACCOLTA RIFIUTI

La Fondazione rimborserà al Consorzio l'imposta da pagare al Comune di Torino in funzione delle superfici a disposizione della Fondazione stessa.

G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE

1) Assicurazioni

Il Consorzio assicurerà l'insieme del complesso contro i danni, l'incendio e la responsabilità civile, lasciando alla Fondazione unicamente il dovere di assicurare i propri beni.

La Fondazione rimborserà al Consorzio la quota parte dei costi assicurativi generali; tale quota sarà calcolata sulla base della porzione del premio assicurativo relativo alle sezioni del complesso occupate esclusivamente o parzialmente da essa.
Il Consorzio otterrà le informazioni necessarie al calcolo del premio dalle Società assicurative interpellate.
Il Consorzio, prima della firma, sottoporrà alla Fondazione il testo dei contratti da stipulare, per la necessaria intesa con la Fondazione stessa. Nell'eventualità in cui il Consorzio fosse obbligato a concludere contratti in un periodo di tempo troppo breve per consentire la consultazione, una copia del contratto stipulato sarà inviata, per conoscenza, alla Fondazione.

2) Oneri di organizzazione generale

Gli oneri di organizzazione generale comprendono:
- gli oneri societari, del management e dell'insieme degli impiegati addetti a funzioni contabili, amministrative, contrattuali e fiscali;
- gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sopra indicate (postali, telefonici, fiscali, notarili e logistici).
La Fondazione riconosce gli oneri particolari derivanti dal cantiere di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione dell'edificio, che sono di rilievo, ma limitati nel tempo.
Nel corso del 1995, le parti concorderanno l'incarico ad un consulente indipendente, per l'analisi dei costi di cui al presente punto, nel bilancio del Consorzio, derivanti dall'insediamento a Villa Gualino della Fondazione, sia nel breve periodo sia a regime.
Le parti , entro il 30 settembre 1995, alla luce dei risultati di tale analisi concorderanno la ripartizione degli oneri tra il Consorzio e la Fondazione.
Il costo derivante dall'incarico di consulenza dovrà comportare una spesa non superiore a L. 10.000.000 e l'onere relativo sarà equamente sostenuto da Fondazione e Consorzio.
Per l'anno 1995, in attesa dell'accordo sopra descritto, la Fondazione erogherà anticipi trimestrali sulla base di un importo convenzionale di L. 60.000.000.
In sede di saldo la Fondazione procederà alla liquidazione di quanto dovuto secondo gli accordi definiti nel corso del 1995.

INDICAZIONI GENERALI

- Gli oneri come sopra identificati saranno rapportati, per l'effettivo costo, in funzione della messa a disposizione di ogni singolo settore, percentualmente rispetto alla totalità della superficie assegnata in fase finale.

- A partire dal 1° gennaio 1998, ed eventualmente anche prima di tale data, alla luce di elementi non previsti alla data di firma della convenzione, qualsiasi delle parti potrà richiedere la revisione di alcuni dispositivi del presente allegato, in funzione dell'esperienza intercorsa. Ogni eventuale revisione sarà effettuata consensualmente.

- Per l'anno 1995, subordinatamente al rispetto del calendario previsto dalla convenzione, vengono stabiliti dei valori indicativi per le voci dalla A) alla G), da pagarsi trimestralmente, in via anticipata, sulla base del seguente riparto:

A) Acqua, energia elettrica ed energia termica	L. 65.000.000
B) Manutenzione ordinaria degli impianti	L. 27.000.000
C) Pulizia degli ambienti	L. 90.000.000
D) Manutenzione strade, parcheggi ed aree esterne	L. 20.000.000
E) Vigilanza	L. 20.000.000
F) Raccolta rifiuti	L. 10.000.000

G) Oneri di gestione e organizzazione generale

1) Assicurazioni
2) Oneri di organizzazione generale

Alla fine del primo anno saranno effettuati conguagli .
Per gli anni successivi gli acconti saranno commisurati al valore dell'anno precedente, incrementati dei nuovi spazi messi a disposizione, con un conguaglio alla fine di ogni anno.

* in attesa che si proceda, con la collaborazione del consulente indipendente, individuato d'intesa tra le parti, la Fondazione erogherà anticipi trimestrali, sulla base dell'importo convenzionale di L. 60.000.000

ALLEGATO A

<u>Settore B+C_1</u>

- Contabilizzazione energia circuito principale: E_{PB} (kWh_t)
- Contabilizzazione energia circuito sala conferenze: E_{conf} (kWh_t)

Energia per la fondazione Settore B: $E_{FB} = E_{PB} - 0{,}8\ E_{conf}$

<u>Settore C_2÷D</u>

- Contabilizzazione energia circuito principale: E_{PD} (kWh_t)

Energia per la fondazione Settore B: $E_{PD} = E_{FD}$

<u>ENERGIA TOTALE PER LA FONDAZIONE</u>

$E_{FB} \div E_{FD} = E_{FTOT}$ (kWh_t)

Per la trasformazione in m^3 di gas metano:

$$N\,m^3\ gas\ metano = \frac{E_{FTOT}}{9{,}6\ \frac{kWh}{N\,m^3} \times \eta}$$

dove $9{,}6\ \frac{kWh}{N\,m^3}$ = potere calorifico gas metano (8.250 kcal/Nm^3)

η = rendimento medio generatori di calore = 0,8

ALLEGATO B

SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE - SETTORE B E C1

(f) = fattore di contemporaneità

A) POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE ATTRIBUIBILI ALLA FONDAZIONE

		(f)
Quadro p.t.	40 kW	0,7
Quadro p.1°	18,5 kW	0,7
Quadro C_1	20 kW	0,7
Ascensore Q	29 kW	0,3
Magazzino (ex CED)	3 kW	0,2

Applicando i fattori di contemporaneità alle potenze elettriche si ottiene = 65 kW

65 kw x 8 h/g x 200 g = 104.000 kWh

B) POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE ATTRIBUIBILI ALLA SALA CONFERENZE E ALLE SALETTE

		(f)
Sala conferenze	70 Kw	0,3
Uffici gestionali	8 kW	0,2
Ascensore R	29 kW	0,3

Applicando i fattori di contemporaneità si ottiene = 31 kW

31 kW x 6 h/g x 150 g = 27.900 kWh

Si attribuisce in base agli accordi, il 20% alla Fondazione:

27.900 kWh x 0,2 = 5.580 kWh

REP. N. 4345

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, CITTA' DI TORINO E FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA GUALINO SITO IN TORINO, VIALE SETTIMIO SEVERO, 65.

PREMESSO CHE:

- la Comunità Europea, con il regolamento n. 1360/90, ha istituito la Fondazione Europea per la Formazione e in data 28.10.93 i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione Europea ne hanno deciso la localizzazione a Torino;
- il Governo Italiano, per il tramite della Regione Piemonte e della Città di Torino, ha proposto alla Fondazione Europea per la Formazione, d'ora in avanti nel presente atto denominata Fondazione, di stabilire la sede di quest'ultima presso il compendio immobiliare denominato Villa Gualino sito in Torino, Viale Settimio Severo, 65, di proprietà della Regione Piemonte;
- la Fondazione ha accolto questa proposta, individuando nel compendio immobiliare di Villa Gualino il luogo idoneo dove stabilire la sede della propria attività;
- la Regione Piemonte ha dato in concessione il compendio immobiliare di Villa Gualino, con atto rep. n. 206 registrato a Torino il 29.10.1990, alla Società "Consorzio Villa Gualino s.r.l.", d'ora in avanti nel presente atto denominata Consor-

zio, di natura giuridica privata, a responsabilità limitata, che persegue finalità d'interesse pubblico, costituita da FINPIEMONTE (società finanziaria per azioni, la cui maggioranza di capitale è di proprietà della Regione Piemonte), con una quota del 66%, dalla Camera di Commercio di Torino (ente periferico del Ministero per l'Industria, Commercio e Artigianato), con una quota del 30% e da SOPRIN (società per azioni controllata da FINPIEMONTE), con una quota del 4%;

- la Regione Piemonte, con l'atto di concessione, ha affidato al Consorzio la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la gestione dei servizi, riservandosi comunque la definizione della destinazione degli spazi e delle relative modalità di utilizzo, normandole con convenzione rep. n. 1167 registrata a Torino il 20.12.1991;
- tra la Regione Piemonte e la Città di Torino è stato stipulato un protocollo d'intesa, sottoscritto per accettazione dal Consorzio, allegato col n. 1 al presente atto, che definisce le forme di collaborazione per la realizzazione a Villa Gualino dell'insediamento della Fondazione.

TRA: la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale dott. Gian Paolo Brizio, nato a Ciriè (TO) l'08.07.1929, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Castello n. 165, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 144 - 39291 del 17.10.1994

E: la Città di Torino (C.F. n. 00514490010) rappresentata dal

Sindaco della Città di Torino, Prof. Valentino Castellani, nato a Varmo (UD) il 19.3.1940, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Palazzo di Città, n. 1, autorizzato con C.C. n. 94 - 7858/15 del 07.11.1994

E: la Fondazione Europea per la Formazione, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dott. Thomas O'Dwyer, nato a Tipperary (Irlanda) il 13.4.1937, domiciliato per la carica a Bruxelles (Belgio) - Rue de la Loi 200, B-1049, autorizzato con decisione del Consiglio di Direzione della Fondazione in data 20/9/1994

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - La Regione Piemonte, d'intesa con la Città di Torino, assegna alla Fondazione, mettendole a disposizione in uso esclusivo, le porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino delimitate con linea continua negli allegati n. 2 e n. 3, che fanno parte integrante della presente convenzione nonchè n. 40 posti auto.

ART. 2 - La consegna del fabbricato, di cui all'art. 1, avviene con le seguenti scadenze:

- Settore B entro il 31.12.1994
- Settore C entro il 30.04.1995
- Settore D entro il 30.06.1997

La consegna dei settori B, C e D indicati negli allegati n. 4 e n. 5, che formano parte integrante della presente convenzione, avviene con gli edifici già ristrutturati ed immedia-

tamente utilizzabili, ivi compresa l'installazione degli impianti.

Per i settori B e C la ristrutturazione sarà realizzata, sulla base delle relazioni tecniche di cui agli allegati n. 6 e n. 7 e per il settore D con le modalità indicate al successivo art. 5.

Sarà cura della Fondazione provvedere, a proprio carico, all'installazione del cablaggio informatico e dei servizi telefonici nonchè agli arredi.

ART. 3 - La consegna dei settori, di cui all'art. 2, avviene mediante redazione di idonei verbali controfirmati da Consorzio e Fondazione; copia dei verbali e trasmessa alle Amministrazioni Regionale e Comunale.

ART. 4 - Al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze funzionali della Fondazione, anche preliminarmente alla consegna formale dei beni ristrutturati, il Consorzio mette a disposizione, con consegna provvisoria, anticipatamente rispetto alle scadenze di con segna previste all'art. 2 della presente convenzione, le seguenti porzioni immobiliari:

- settore c1 entro il 31.12.1994;
- eptagono nord del settore D (piano terreno e 1° piano) entro il 30.4.1996.

ART. 5 - L'approvazione del progetto definitivo relativo al settore D, da parte della Fondazione, dovrà essere effettuato entro il 30.11.1994.

ART. 6 - Al fine di accertare che l'esecuzione dei lavori sia attuata in modo coerente con i progetti concordati, la Fondazione può, previa richiesta, compiere ispezioni. In ogni caso la Regione Piemonte ed il Consorzio, su richiesta, mettono a disposizione della Fondazione i documenti progettuali, gli atti relativi agli appalti ed all'esecuzione dei lavori, i documenti amministrativi e contabili di collaudo e di fine lavori, fornendo tutte le informazioni e le precisazioni che la Fondazione ritenga di acquisire in merito ai lavori stessi.

ART. 7 - Sono sotto la responsabilità e a carico della Fondazione tutte le spese di gestione e di utilizzazione delle porzioni immobiliari assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1, ivi comprese le spese necessarie alla buona conservazione degli spazi e degli impianti interni. Sono inoltre a carico della Fondazione le spese di manutenzione ordinaria dell'esterno dell'edificio, purchè queste ultime non superino l'importo annuo di 50.000 ECU.

ART. 8 - La Regione Piemonte ed il Consorzio si impegnano ad elaborare, d'intesa con la Fondazione, idonee soluzioni per quanto attiene all'uso delle aree comuni del complesso, relative alla viabilità interna, al parco e al giardino nonchè ai parcheggi non assegnati in uso esclusivo alla Fondazione.

L'utilizzo di tali aree è gratuito.

ART. 9 - La Fondazione è tenuta a stipulare un contratto au-

tonomo per quanto attiene alla propria utenza telefonica (fonia e trascrizione dati).

Per i servizi erogati centralmente dal Consorzio, quali energia termica, energia elettrica, raccolta rifiuti, acqua, vigilanza, manutenzione impianti, assicurazioni antincendio e danni all'immobile e responsabilità civile derivante dell'immobile, manutenzione della viabilità interna, dei parcheggi e delle aree esterne, oneri fiscali, amministrazione ed organizzazione generale, la Fondazione rimborsa al Consorzio la quota parte a proprio carico, così come descritto e definito nell'allegato n. 8.

Per il calcolo dell'utilizzo reale di energia elettrica e di energia termica relativo alle parti a destinazione esclusiva della Fondazione, ci si avvarrà di strumenti misuratori.

In ogni caso la Fondazione è liberata da ogni responsabilità ed onere circa la manutenzione straordinaria degli impianti relativi ai servizi centralizzati di cui al presente articolo.

Qualora per ragioni tecniche, per evoluzione delle tecnologie, per variazione delle esigenze funzionali delle parti ovvero per obblighi derivanti da nuove normative, si rendesse necessario provvedere a modifiche straordinarie o a sostituzione degli impianti, le parti concordemente definiranno le soluzioni da adottare e la ripartizione degli oneri relativi.

ART. 10 - La Fondazione si avvale gratuitamente, fatto salvo

il concorso nelle spese gestionali relative, di cui all'allegato n. 8, della sala congressi e delle salette riunioni comuni all'intero complesso.

Le modalità di prenotazione di tali spazi saranno definite d'intesa con il Consorzio; in ogni caso la Fondazione si impegna a garantire un congruo anticipo nella prenotazione ed il Consorzio a riservare particolare attenzione nell'accoglimento delle richieste, in uno spirito di reciproca comprensione delle diverse esigenze.

ART. 11 - I servizi centralizzati del compendio di Villa Gualino (ristorante, self-service, cafeteria, foresteria) sono a disposizione della Fondazione, qualora la stessa ritenga di proprio interesse avvalersene.

Le modalità e gli oneri derivanti dall'uso di tali servizi sono definiti dai tariffari generali, approvati annualmente dalla Regione Piemonte con propria deliberazione, o, con reciproco vantaggio per la Fondazione ed il Consorzio, mediante contratti specifici da stipularsi direttamente con il Consorzio stesso, d'intesa con l'Amministrazione Regionale.

ART. 12 - Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il 31.12.1994, la Fondazione ed il Consorzio stipulano un contratto con scadenza al 26.10.2003, per la definizione dei rispettivi obblighi e l'assunzione delle rispettive responsabilità ed oneri nonchè per la regolamentazione delle modalità di insediamento e di

presenza della Fondazione in Villa Gualino, con particolare riferimento a quanto previsto ai precedenti artt. 8, 9, 10 e 11 e sulla base dell'allegato n. 8.

Per il periodo successivo il contratto sarà rinnovato con modalità da ridefinirsi.

ART. 13 - La Fondazione versa, annualmente, al Consorzio, per la messa a disposizione delle porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino, di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'importo simbolico di 1 ECU.

ART. 14 - Al fine di favorire un raccordo tra le istanze e le esigenze dei soggetti sottoscrittori del presente atto, anche all'uopo di esercitare la vigilanza sull'esecuzione di quanto normato dalla presente convenzione e di vagliare eventuali problemi che dovessero insorgere, si svolgeranno incontri periodici, su richiesta di una delle parti, con la partecipazione di funzionari competenti degli enti firmatari, al fine di ricercare soluzioni che garantiscano le rispettive esigenze operative.

ART. 15 - L'assegnazione del fabbricato, di cui agli artt. 1 e 2, ha la durata di anni 30, a decorrere dalla data di consegna del settore D.

Alla data di scadenza l'immobile deve essere restituito alla Regione Piemonte nelle condizioni in cui è stato consegnato, fatta salva la naturale usura del tempo.

Eventuali migliorie apportate dalla Fondazione sono acquisite

dalla Regione Piemonte, al momento della restituzione.

Alla scadenza, previo preavviso di almeno un anno, le parti possono concordare di rinnovare la collaborazione mediante stipulazione di una nuova convenzione con clausole e modalità da definirsi.

ART. 16 - La Fondazione dispone dell'immobile per le finalità previste dal Regolamento CEE citato in premessa.

Eventuali necessità od esigenze, che dovessero emergere nel periodo di durata del contratto, diverse rispetto alla destinazione concordata, saranno oggetto di nuovi e specifici accordi integrativi.

ART. 17 - La Fondazione non puo arrecare alcuna innovazione o trasformazione dell'immobile assegnato, senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte, che si riserva di accertarne la congruità e l'opportunità, ai fini delle normative vigenti e della tutela del proprio interesse patrimoniale.

ART. 18 - La Fondazione esonera espressamente la Regione Piemonte ed il Consorzio da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone ed alle cose che possano derivare dall'uso dell'immobile per l'esercizio della propria attività, relativamente alle porzioni assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1.

ART. 19 - La Fondazione si impegna a versare direttamente al Consorzio l'importo di 5.000.000 di ECU, quale contributo parziale agli oneri derivanti dal recupero dei fabbricati

ancora da ristrutturare ed alla sistemazione definitiva dell'intero complesso.

Tale importo è liquidato con le seguenti modalità:

- 2.000.000 di ECU entro il 31.12.1994, ad avvenuta consegna del settore B e ad avvenuta messa a disposizione del settore c1;

- 1.000.000 di ECU nel corso del 1995, ad avvenuta consegna del settore C e ad avvenuto formale inizio dei lavori del settore D;

- 1.000.000 di ECU nel corso del 1996, ad avvenuta esecuzione del rustico relativo al settore D e ad avvenuta messa a disposizione dell'eptagono nord dello stesso settore;

- 1.000.000 di ECU nel corso del 1997, ad avvenuta consegna del settore D.

ART. 20 - Qualora non fossero rispettate le scadenze di consegna di cui all'art. 2 della presente convenzione la Fondazione applicherà una penale di 10.000 ECU per ogni mese di ritardo, per ognuna delle scadenze, defalcando l'importo corrispondente dai versamenti previsti all'art. 19 del presente atto.

ART. 21 - Il mancato rispetto dei termini, di cui all'art. 5 della presente convenzione, relativi alle indicazioni e alle approvazioni da parte della Fondazione, comporterà, da parte del Consorzio, conseguenti proroghe nelle scadenze di consegna, di cui all'art. 2.

ART. 22 - A partire dall'1.1.1998 la Fondazione ha il diritto di decidere di lasciare i locali di Villa Gualino.

In questo caso la Fondazione è tenuta a comunicare formalmente alla Regione Piemonte tale decisione.

L'abbandono di Villa Gualino dovrà concretarsi non prima di 12 mesi dalla data di notifica alla Regione Piemonte della decisione.

In tale caso la Fondazione, fatta salva la rinuncia ad ogni pretesa di restituzione del contributo erogato al Consorzio di cui all'art. 19, non avrà nessun obbligo nè verso la Regione Piemonte e la Città di Torino nè verso il Consorzio.

Nel caso in cui l'abbandono di Villa Gualino dipenda da inadempienze gravi attribuibili a responsabilità o colpa dell'Amministrazione regionale o del Consorzio, la Fondazione non è tenuta a rispettare il preavviso di cui al 3° comma del presente articolo e potrà richiedere il risarcimento del danno.

ART. 23 - Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile italiano.

ART. 24 - In caso di controversia nell'interpretazione della presente Convenzione, sarà attivato un tentativo di composizione negoziale fra le parti interessate. Ove questa procedura non risolvesse le controversie, queste verranno deferite alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

ART. 25 - La Società "Consorzio Villa Gualino s.c. a r.l.",

rappresentata dalla Dr.ssa Aurelia Castagnone Vaccarino, nata a Bolzano il 2.4.1926, nella sua qualità di Presidente, domiciliata per la carica in Torino, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.10.1994 sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza la presente convenzione.

ART. 26 - Il presente atto è redatto in lingua italiana in sei copie originali da consegnare alla Fondazione, al Ministero degli Affari Esteri italiano, alla Regione Piemonte, alla Città di Torino, al Consorzio ed alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 28 NOV. 1994

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO VILLA GUALINO
Società Consortile a r. l.

CITTÀ DI TORINO

VALENTINO CASTELLANI

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
Fondazione Europea per la Formazione
T. O'Dwyer

Con la riserva che la Regione Piemonte riconosca il carattere di impellente urgenza delle opere da eseguire

CONSORZIO VILLA GUALINO
Società Co...

N O T A   V E R B A L E

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti alla Fondazione europea per la Formazione e, su conforme parere del Ministero delle Finanze della Repubblica italiana, ha l'onore di proporre che il comma 4 dell'articolo 8 dell'accordo di sede, firmato a Bruxelles il 19.12.1994, sia così riformulato:

"Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione sarà anche esentata dalle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano ed ogni altro tipo di combustibile impiegato con esclusione degli impianti ad uso privato".

Tale formulazione amplia l'ambito delle agevolazioni concesse alla Fondazione e pertanto, qualora codesta Fondazione concordi, la presente nota verbale e la risposta costituiranno un atto aggiuntivo all'accordo di sede che entrerà in vigore unitamente allo stesso.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana si avvale dell'occasione per rinnovare alla Fondazione europea per la Formazione l'espressione della sua più alta considerazione.

Roma, 19 GEN. 1996

Fondazione europea per la Formazione
Villa Gualino
Via Settimio Severo, 65
10133 TORINO

European Training Foundation

Ministero Affari Esteri
c.a. Ministro BARONCELLI
Ufficio Contenzioso Diplomatico
Via della Farnesina, 1

00100 - R O M A

Bruxelles, 19 Gennaio 1996

Oggetto: Accordo di sede per la Fondazione Europea per la Formazione Professionale di Torino; Nota a verbale.

Si prende atto con compiacimento che la fase preparatoria per la ratifica dell' accordo di sede relativo alla Fondazione in oggetto è stata completata.

Del pari si prende atto e si accetta espressamente la seguente proposta di nota a verbale relativa al comma 4 dell'articolo 8 dell'accordo firmato a Bruxelles il 19.12.1994:

"Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione sarà anche esentata dalle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano ed ogni altro tipo di combustibile impiegato con esclusione degli impianti ad uso privato."

La Fondazione Europea per la Formazione Professionale coglie l'occasione per ringraziare il Governo Italiano per l'assistenza ricevuta.

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

Thomas O' DWYER

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti alla Fondazione europea per la Formazione e, su conforme parere del Ministero delle Finanze della Repubblica italiana, ha l'onore di proporre, a parziale modifica di quanto indicato con la nota verbale del 19 gennaio 1996, che il comma 4 dell'art. 8 dell'accordo di sede, firmato a Bruxelles il 19.12.1994, sia così riformulato:

"Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici la Fondazione è ugualmente esente dall'imposta di consumo, e relative addizionali, sull'energia elettrica, dall'imposta di consumo, relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, nonchè dall'accisa su tutti i tipi di combustibile, consumati per uso ufficiale".

Tale formulazione meglio specifica l'ambito delle agevolazioni concesse alla Fondazione e pertanto, qualora codesta Fondazione concordi, la presente nota verbale e la risposta costituiranno un atto aggiuntivo all'accordo di sede che entrerà in vigore unitamente allo stesso.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana si avvale dell'occasione per rinnovare alla Fondazione europea per la Formazione l'espressione della sua più alta considerazione.

Roma, 26 AGO. 1996

Fondazione europea per la Formazione
Villa Gualino
Via Settimio Severo, 65
10133 TORINO

European Training Foundation

NOTA VERBALE

La Fondazione Europea per la Formazione presenta i suoi complimenti al Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana e prende atto e accetta espressamente che, a parziale modifica di quanto indicato con la nota a verbale del 19 gennaio 1996, il comma 4 dell'art. 8 dell'accordo di sede, firmato a Bruxelles il 19.12.1994, sia così riformulato:

"Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici la Fondazione è ugualmente esente dall'imposta di consumo, e relative addizionali, sull'energia elettrica, dall'imposta di consumo relativa addizionale e imposta regionale sostitutiva, sul gas metano, nonché dall'accisa su tutti i tipi di combustibile, consumati per uso ufficiale".

Tale formulazione, che meglio specifica l'ambito delle agevolazioni concesse alla Fondazione, è pienamente accettata dalla Fondazione medesima la quale concorda che la presente nota a verbale venga a costituire un atto aggiuntivo all'accordo di sede, che entrerà in vigore unitamente allo stesso.

La Fondazione Europea per la Formazione si avvale dell'occasione per rinnovare al Governo Italiano l'espressione della sua più alta considerazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Thomas O'Dwyer

Bruxelles, 10 SET. 1996

European Training Foundation, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, I - 10133 Torino, Tel: (39)11 630 22 22, Fax: (39)11 630 22 00

The European Training Foundation is an independent agency of the European Union, established to support and coordinate activities between the EU and partner countries in Central and Eastern Europe and Central Asia in the field of education and training

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2512):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 18 ottobre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione l'11 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 13 gennaio 1997 e approvato il 15 gennaio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 1958):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 marzo 1997.

Relazione scritta annunciata il 13 marzo 1997 (atto n. 1958/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1997.

97G0133

LEGGE 7 aprile 1997, n. **112.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità di entrambi i Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima. Il termine "investimento" comprenderà in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà "in rem", quali pegni, vincoli ed ipoteche;

b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato;

c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti, nonché utili reinvestiti ed utili da capitali;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;

e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, direttamente o attraverso sue consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità con le sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di una delle Parti Contraenti, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti e da questa riconosciuta.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento; essi comprendono in particolare, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, indipendentemente dal fatto che siano in denaro o in natura.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle

quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, nonchè diritti sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale.

7. per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.

8. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità alle loro leggi ed ai loro regolamenti.

2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovranno avere diritto di accesso alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di quello concesso ai sensi dell'Articolo 3.1, in conformità alla legislazione di quest'ultima.

3. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le persone giuridiche, in particolare ma non esclusivamente, le società e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente si adopererà al fine di creare e mantenere nel proprio territorio quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nelle misura in cui esse siano piu favorevoli, prevalere sul presente Accordo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non fanno riferimento ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente puo concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della propria appartenenza ad Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento dovrà accordare un adeguato risarcimento per detti danni e perdite, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

ARTICOLO 5 - Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, " de jure" o "de facto", ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale.

L'esproprio dovrà essere effettuato a norma di legge, su base non discriminatoria e dietro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il risarcimento dovrà comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR maturato dalla data di esproprio alla data del

pagamento, dovrà essere effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entità del risarcimento, quest'ultimo dovrà basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento.

3. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di una società formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni.

Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori ucraini ed italiani, la valutazione della quota azionaria dell'investitore sara, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore originario, a cui verranno sommati gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, i profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzione e delle perdite di capitale.

4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da esproprio, avrà diritto ad una immediata revisione da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed; in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento si conformano alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

5. Il risarcimento verrà considerato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta sia-o resti-convertibile, o altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

6. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi agli utili da investimento nonché, in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione.

7. Qualora, dopo la privazione della proprietà determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili da investimento

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, somme relative ad investimenti in qualsiasi valuta convertibile. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare, ma non esclusivamente:

a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed incrementare un investimento;

b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti.

2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi.

3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia più favorevole.

ARTICOLO 7 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo ente.

ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4,5,6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente sul mercato applicabile alla data in cui l'investitore ne ha fatto richiesta, ad eccezione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5.

2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo saranno considerati adempiuti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie in materia di investimento

1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovrà applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

(a) al Tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;

(b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato;

(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento", per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. **Nessuna Parte Contraente dovrà trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di arbitrato o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di detti procedimenti e finchè la Parte Contraente non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione o entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.**

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite i canali diplomatici.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne informa l'altra per iscritto, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che dovrà fungere da Presidente. Il Presidente verrà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico, dovrà esserne fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sara il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese inerenti al proprio membro del Tribunale ed ai propri rappresentanti nelle udienze. I costi relativi al Presidente

ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.

Sarà il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.

Articolo 11 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia piu favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovrà applicare il trattamento piu favorevole.

3. Ogniqualvolta, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica delle condizioni della protezione accordata agli investimenti nella legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e stato effettuato l'investimento, la protezione accordata ai sensi della precedente legislazione non verra intaccata.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 13 - Emendamenti

Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere concordati dalle due Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali per la loro entrata in vigore.

ARTICOLO 14 - Durata e cessazione

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il due maggio millenovecentonovantacinque, in due originali, nelle lingue italiana, ucraina ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
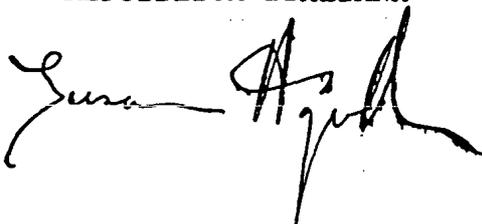
PER IL GOVERNO DELL'UCRAINA

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi parti integranti dell'Accordo.

1. <u>Attività connesse agli investimenti</u>

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì a tutte le attività connesse agli investimenti.

Queste attività comprenderanno in particolare, ma non esclusivamente: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la cessione di azioni di partecipazione e di altri titoli; l'acquisto di valuta per importazioni.

2. <u>Con riferimento all'Articolo 2</u>

a) una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.

b) Nessuna delle due Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'avvio, l'espansione o la continuazione degli investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci debbano essere procurate a livello locale, o condizioni simili.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far rispettare diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate per l'espletamento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

e) In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nella maniera più favorevole i problemi connessi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed al movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente impegnati in attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una Parte Contraente, che siano di proprietà di o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sarà consentito di assumere personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. <u>Con riferimento all'art. 3</u>

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e relative ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sarà accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

4. <u>Con riferimento all'Articolo 5</u>

Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse o altri beni dall'investimento o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto equivalente, sara considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

5. <u>Con riferimento all'Articolo 9</u>

Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sara composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di dirittto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il due maggio millenovecentonovantacinque, in due originali, nelle lingue italiana, ucraina ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELL'UCRAINA

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of Ukraine, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both States,

have agreed as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance with laws and regulations of the latter Contracting Party and shall include in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other property rights and right "in rem" such as pledges, liens and mortgages;

b) shares, debentures, equity holdings or any other form of participation in a company and any other instruments of credit, as well as Government securities;

c) claims to money or any performance having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade - secrets, trade names and goodwill;

e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and concession granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the

right to prospect for, extract and exploit natural resources;

f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing, directly or through its own subsidiaries, in the territory of the other Contracting Party.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall mean any entity which is constituted or otherwise duly organized under the law of one of the Contracting Parties, having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it.

5. The term "income" shall mean the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and any other form of payments both in money and in kind.

6. The term "territory" shall mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

7. "Investment agreement" shall mean an agreement between a Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

8. "Right of access" shall mean the right of the investor of a Contracting Party to be admitted to carry out investments in the territory of the other Contracting Party.

<u>Article 2 - Promotion and Protection of Investments</u>

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory according to their laws and regulations.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, in accordance

with the legislation of the latter Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as the legal persons, in particular but not exclusively, companies and enterprises, in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory favourable economic and legal conditions in order to permit investments of investors of the other Contracting Party in accordance with its legislation, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own investors or investors of Third States.

2. If international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties. contain rules. whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than the one provided for by the present Agreement, such rules will, to the extent that they are more favourable, prevail over the present Agreement.

3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of its membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements stipulated in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, whether or not such losses or damages have been caused by governmental forces. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.
The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than the one accorded to investors of Third States.

Article 5 - Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be, "de jure" or "de facto", expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose and national interest.
The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and in exchange of

the payment of prompt, adequate and effective compensation.

Such compensation shall be equivalent to the market value of the investment expropriated immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The compensation shall include interest calculated on the LIBOR basis from the date of expropriation to the date of payment, shall be made without delay and in any case within three months, shall be effectively realizable and shall be freely transferable in convertible currency.

2. In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor concerning the amount of the compensation, the latter shall be based on the same reference parameters taken into account in the documents for the constitution of the investment.

3. The provisions of this Article shall also apply when a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in its territory and of which investors of the other Contracting Party own shares.

In case that the object of expropriation is a legal person jointly created by Ukrainian and Italian

investors, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

4. An investor of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been affected by expropriation shall have the right to a prompt review by the competent judicial or administrative authorities of the other Contracting Party in order to determine whether such measure has occurred and, if it has, whether such measure and any compensation thereof conform to the provisions of this Agreement and to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.

5. Compensation will be considered as actual if it has had been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in so far as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor. Compensation will be freely transferable.

6. The provisions of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

7. If, after the dispossession, as a consequence of expropriation, the assets concerned have not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the assets at market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income related to an Investment

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other Contracting Party may transfer abroad amounts related to investments, without undue delay, in any convertible currency. Such transfers shall include in particular though not exclusively:

a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase an investment;

b) net income, dividends, royalties, fees, interests and other profits;

c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

d) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner

prescribed by the national legislation and regulations in force.

2. Each of the Contracting Parties shall grant the investors of the other Contracting Party the conditions for transfering abroad, without undue delay, in any convertible currency, funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests.

3. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or its Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party or its Institution thereof.

Article 8 - Transfer Procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under paragraph 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case the investor and one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor may submit at his choice the dispute for settlement to:
   a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
   b) an "ad hoc" Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Party undertakes hereby to accept the said arbitration.
   c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law

within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to serve as President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall pay the costs of its own member of Tribunal and of its representatives at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

   The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or a specific contract or investment authorisations or an investment agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, any modification of protection conditions extended to investments should take place in the legislation of the Contracting Party on whose territory the investment has been carried out, the protection granted under previous legislation will not be affected.

Article 12 - Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective internal procedures have been completed.

Article 13 - Amendments

Amendments to the provisions of this Agreement may be agreed upon by the Contracting Parties. Such amendments shall become effective as from the date in which the Contraoting Parties have notified each other that all respective internal procedures for their entry into force have been completed.

Article 14 - Duration and Termination

1. This Agreement shall remain effective fôr a period of ten years from the date of the notification under Article 12 and shall remain in force for a further period of five years thereafter, unless one of the two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its termination date.

2. In case of investments effected prior to the termination dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 11 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome, this second day of May, one thousand nine hundred and ninety-five, in two originals, in Italian, in Ukrainian and in English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF UKRAINE

P R O T O C O L

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Ukraine on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. Activities connected with investments

The provisions of this Agreement shall also apply to all the activities connected with an investment.
These activities shall include in particular, but not exclusively: the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

2. With reference to Article 2

a) A Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement which will

govern the specific legal relationship related to said investment.

b) Neither of the Contracting Parties will set any condition for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.

d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3

All the activities related to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and linked to investment activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which substracts financial resources or other assets from the investment or causes substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent

effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 1 of Article 5.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

Done in Rome, this second day of May, one thousand nine hundred and ninety-five, in two originals, in Italian, in Ukrainian and in English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF UKRAINE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2217):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 13 settembre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 4 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 13 gennaio 1997 e approvato il 15 gennaio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 1953):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 e 25 marzo 1997.

Relazione scritta annunciata il 27 marzo 1997 (atto n. 1953/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1997.

97G0134

LEGGE 7 aprile 1997, n. 113.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dello stesso accordo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

A C C O R D O

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità di entrambi i Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare il contesto generale, il termine "investimento" comprenderà in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi un valore economico relativi ad investimenti, nonché redditi reinvestiti ed utili da capitali;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta ed avviamento;

e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate aventi i loro uffici nel territorio di una delle due Parti Contraenti.

3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità con le sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita o debitamente strutturata in conformità alle leggi di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta quale persona giuridica, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, quali istituti pubblici società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, indipendentemente dal fatto che siano in denaro o in natura.

6. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, o esercitano, secondo il Diritto Internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità alle loro leggi ed ai loro regolamenti.

2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti avranno il diritto di accesso alle attività di investimento, nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ai sensi dell'Articolo 3.1.

3. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le persone giuridiche, in particolare, ma non esclusivamente, le società ed imprese in cui detti investimenti

sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente si adopererà al fine di creare e mantenere nel proprio territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori dell'altra Parte Contraente la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

2. Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti, ovvero gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento piu favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nelle misura in cui esse siano piu favorevoli, prevalere sul presente Accordo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente puo concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della loro appartenenza ad Unioni economiche o doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale

internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre,altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e stato effettuato l'investimento dovrà accordare un adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative o da altri soggetti. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili ed aver luogo senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati dovranno godere dello stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o altre misure equivalenti

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale vigente, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali che ne esercitino la giurisdizione.

2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, de jure o de facto, direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati,

requisiti o essere soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento dovrà essere calcolato sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia stata annunciata o resa pubblica. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente al momento in cui una delle misure di cui al paragrafo 2 di questo Articolo sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entità del risarcimento, quest'ultimo dovrà essere calcolato in base agli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia una società costituita congiuntamente da investitori italiani e bielorussi, la valutazione della quota dell'investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, a cui verranno sommati proporzionalmente gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento dovrà essere liberamente trasferibile.

6. Il risarcimento sara considerato tempestivo se avverra senza indebito ritardo ed in ogni caso entro tre mesi.

7. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati sulla base del LIBOR a sei mesi a partire dalla data di attuazione di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo fino alla data di pagamento.

8. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo avra diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente ai fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento sono conformi alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo dovranno altresì applicarsi agli utili da investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.

10. Qualora, dopo l'esproprio, a seguito di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 -Rimpatrio di capitali, profitti e utili

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero in

qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi.

3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia più favorevole.

ARTICOLO 7 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una suo Ente abbia fornito una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo Ente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali. Essi dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5.

2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio del quale e stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito

agli investimenti, incluse quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovrà applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

(a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; ovvero

(b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto arbitrato; ovvero

(c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal trattare per canali diplomatici le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti

non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale o alla sentenza di un altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite canali diplomatici.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse dovranno, su iniziativa di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale arbitrale verra costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi provvedere alla designazione di un cittadino di uno Stato terzo che dovrà fungere da Presidente. Il Presidente verra nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due predetti membri.

4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di diverse intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non

gli fosse possibile procedere alla nomina, dovrà esserne fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alla nomina, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese inerenti al proprio membro del Tribunale e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.

Sarà il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovrà applicare il trattamento più favorevole.

3. Ogniqualvolta, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, verrà applicato per i cinque anni successivi, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento. In ogni caso i diritti acquisiti dell'investitore ai sensi della precedente legislazione non verranno intaccati.

ARTICOLO 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14 - Durata e cessazione

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli

Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Minsk il 25 luglio 1995 , in due originali, nelle lingue italiana, bielorussa ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Scammacca del Murgo

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BELARUS

P R O T O C O L L O

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "investimenti", purché effettuati in conformità alla legislazione della Parte contraente nel cui territorio essi sono effettuati, si applicano altresì alle seguenti attività connesse agli investimenti:

organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche od altre strutture per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di azioni di partecipazioni e di altri titoli; acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività connesse" comprendono altresì, inter alia:

I) la concessione di franchigie o diritti su licenza;

II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati

sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ed a mercati di credito e valutari;

IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V) importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, come, a titolo di esempio, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature ed automobili;

VI) la diffusione di informazioni commerciali;

VII) lo svolgimento di indagini di mercato;

VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;

IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicità e contatti diretti con persone fisiche o giuridiche della Parte Contraente ospite;

X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale;

XI) servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.

b) Nessuna delle due Parti Contraenti porra alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti che possa comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o

che specifichi che le merci debbono essere procurate a livello locale, o condizioni simili.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far valere i propri diritti in relazione agli investimenti ed agli accordi di investimento.

d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra in connessione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, dovranno avere diritto a condizioni di lavoro adeguate per lo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

e) In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà quanto piu favorevolmente possibile i problemi connessi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo.

f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una delle due Parti Contraenti, che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente sara permesso di impiegare personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'art. 3:

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, mezzi di produzione, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e comunque connesse ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sara accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5:

Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni dall'investimento, crei ostacoli alle attività o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto analogo, sarà considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9:

Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sara composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel pronunciare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di Diritto Internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinate dalle

rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Minsk il 25 luglio 1995, in due originali nelle lingue italiana, bielorussa ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenze, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E. Scammacca del Murgo

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS
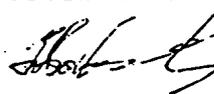
AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Belarus, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both States,

hereby agree as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance with laws and regulations of the latter Contracting Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.
Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property and any ownership right "in rem", including real guarantee rights on property of a third party, to the extent that it can be invested;

b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;

c) claims to money or any performance having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;

f) any increase in value of the original investment.
Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as subsidiaries having their office in the territory of one of the Contracting Parties.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity which is constituted or otherwise duly organized under the law of one of the Contracting Parties, having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as State companies, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" means the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and any other form of payments both in money and in kind.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

7. "Investment agreement" means an agreement between a Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

8. "Nondiscriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or most-favoured-nation treatment.

9. "Right of access" means the right of the investor of a Contracting Party to be admitted to carry out investment in the territory of the other Contracting Party.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory according to their laws and regulations.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as the legal persons, in particular but not exclusively, companies and enterprises, in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own investors or investors of Third States.

2. If the provisions of law of either Contracting Party or international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than the one provided for by the present Agreement, such rules will, to the extent that they are more favourable, prevail over the present Agreement.

3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements

signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.
The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than the one accorded to investors of Third States.

Article 5 - Nationalization or Other Equivalent Measures

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided by current, national or local,

legislation and/or regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be, "de jure" or "de facto", directly or indirectly, nationalized, expropriated, requisitioned or subject to any other measure having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be established on the basis of real market values immediately prior to the moment in which the decision to take one of the measures referred to in paragraph 2 of this Article is announced or made public.

   The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which one of the measures referred to in paragraph 2 of this Article has been announced or made public.

   In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor concerning the amount of the compensation, the latter shall be based on the same reference parameters and exchange rates, taken into

account in the documents for the constitution of the investment.

4. Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of one of the measures referred to in paragraph 2 of this Article is a legal person jointly created by Belarussian and Italian investors, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased proportionally by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished proportionally by the value of the losses.

5. Compensation will be considered as actual if it has have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in so far as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor. Compensation will be freely transferable.

6. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within three months.

7. Compensation shall include interests calculated on a six month LIBOR basis from the date of implementation or one of the measures referred to in paragraph 2 of this Article to the date of payment.

8. An investor of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been affected by one of the measures referred to in paragraph 2 of this Article shall have the right to a prompt review by the competent judicial or administrative authorities of the other Contracting Party in order to determine whether such measure has occurred and, if it has, whether such measure and any compensation thereof conform to the provisions of this Agreement and to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.

9. The provisions of paragraph 2 of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

10. If, after the dispossession, as a consequence of one of the measures referred to in paragraph 2 of this Article, the assets concerned have not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the assets at market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other Contracting Party may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:

a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;

b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;

c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

d) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

2. Each of the Contracting Parties shall grant the investors of the other Contracting Party the conditions for transfering abroad, without undue delay, in any convertible currency, funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests.

3. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article

the same favourable treatment accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or its Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party or its Institution thereof. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution thereof by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8 - Transfer Procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under paragraph 3 of Article 5 concerning the

exchange rate applicable in case of one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case the investor and one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor may submit at his choice the dispute for settlement to:
   a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;

b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.

c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.

4. Both Contracting Parties shall refrain for negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of

this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then chose a national of a Third State to serve as President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be

made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall pay the costs of its own member of Tribunal and of its representatives at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

   The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11 - Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be

applied to the Contracting Parties and to the their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or a specific contract or investment authorisations or an investment agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, any modification should take place in the legislation of the State of the Contracting Party on whose territory the investment has been carried out, the same treatment will apply upon request of the investor that was applicable to it at the moment when the investment had been carried out for the following five years. In any case, acquired rights of the investor under previous legislation will not be affected.

Article 13 - Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

Article 14 - Duration and Termination

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 13 and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless one of two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its termination date.

2. In the case of investments effected prior to the termination dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 12 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Minsk, this 25th day of July, one thousand nine hundred and ninety-five, in two originals, in Italian , in Belarussian and in English, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English-text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
E. Scammacca del Murgo	[signature]

P R O T O C O L

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Belarus on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments", provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:

the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

"Associated activities" also include, inter alia:

I) the granting of franchises or rights under licenses;

II) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;

III) access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;

IV) access to funds held in financial institutions;

V) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;

VI) the dissemination of commercial information;

VII) the conduct of market studies;

VIII) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors and their partecipation in trade fairs and other promotional events;

IX) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with natural and legal persons of the host Contracting Party;

X) payment for goods and services in local currency;

XI) leasing services.

2. With reference to Article 2

a) A Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to said investment.

b) Neither of the Contracting Parties will set any condition for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.

d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3

All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which substracts financial resources or other assets from the investment or creates obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Minsk, this..25th......day of July, one thousand nine hundred and ninety-five, in two originals, in Italian, in Belarussian and in English, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

E. Scammacca del Murgo

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2219):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 13 settembre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 4 e 11 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 13 gennaio 1997 e approvato il 15 gennaio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 1955):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 e 25 marzo 1997.

Relazione scritta annunciata il 27 marzo 1997 (atto n. 1955/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1997.

97G0135

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651388) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- *annuale* ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie *generale, inclusi i soli supplementi ordinari* contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei *giudizi davanti alla Corte* costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti *regionali:*
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale,* inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai *fascicoli delle quattro serie speciali:*
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai *fascicoli delle quattro serie speciali* (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* ..... L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) ..... L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale ..... L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) ..... L. 4.000
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 410.000
Abbonamento semestrale ..... L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 9 7 *

L. 15.000